

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

304^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CONGEDI Pag. 14823

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione
Annunzio di ritiro 14823
Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante di disegno di legge già
deferito alla stessa Commissione in sede
referente 14823

Discussione e approvazione:

« Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 » (247), d'iniziativa del senatore Albertini e di altri senatori. (*Relazione orale - articolo 81, terzo comma, del Regolamento*):

* BORRACCINO 14825
CIPPELLINI, *relatore* 14824
* COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 14827

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta

amministrativa degli enti cooperativi » (512), d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori:

* BUCCINI Pag. 14834, 14839, 14844
CORTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 14837, 14839, 14843
DE MARZI 14840, 14843
FILETTI 14831
* GAROLI 14829
* POZZAR, *f.f. relatore* 14828 e *passim*
VARALDO 14840, 14844

« Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria » (1254), d'iniziativa del senatore Leggieri:

ARGIROFFI 14846
LEGGIERI 14852
PECORINO 14851
PITTELLA, *relatore* 14855, 14858
PREMOLI 14845
SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 14856, 14858

INTERROGAZIONI

Annunzio 14858

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

RICCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonino per giorni 4, Farabegoli per giorni 1, Sema per giorni 2, Sica per giorni 1, Vedovato per giorni 1.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FALCUCCI Franca, DAL CANTON Maria Pia, DAL FALCO e DE VITO. — « Istituzione di consulenti familiari » (1701);

TANGA, ZANON, COLELLA, SCARDACCIONE e COLLESELLI. — « Modifiche delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sulle competenze dei dottori in scienze agrarie e dei dottori in scienze forestali » (1702).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione per-

manente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: SANTALCO ed altri. — « Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 » (1648), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Il senatore Venanzetti, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge: Marcora, Venanzetti ed altri. — « Interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (1126).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 » (247), d'iniziativa del senatore Albertini e di altri senatori (Relazione orale - articolo 81, terzo comma, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 », d'iniziativa dei senatori Albertini, Bermani e Cippellini, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata ed autorizzata la relazione orale, a norma dell'articolo 81, terzo comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C I P E L L I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 247 « Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758 » ha ormai una lunga storia. Presentato nella precedente legislatura con il n. 1095, venne discusso ed approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama nella seduta del 20 ottobre 1971 con il voto favorevole di tutti i Gruppi, tranne l'astensione dei Gruppi comunista e del partito socialista di unità proletaria. Trasmesso alla Camera dei deputati il 22 ottobre 1971 ed iscritto con il numero 3728, non poté arrivare alla definitiva approvazione a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il disegno di legge venne ripresentato il 27 luglio 1972 ed è ora all'esame della nostra Assemblea.

Si tratta, come è detto nel titolo del provvedimento, della riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del giugno 1965; riapertura, però, limitata per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ecco perchè stiamo discutendo nuovamente sulla legge e sulla riapertura di quei termini.

Infatti, il decreto n. 758 stabilì la facoltà per gli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza, di cumulare il trattamento derivante dal primo servizio alle dipendenze dello Stato con quello successivo prestato presso un ente locale. Ciò a modifica della legge n. 523 del giugno 1954 che invece della facoltà disponeva l'obbligatorietà della ricongiunzione dei due servizi.

In particolare l'articolo 2 del decreto n. 758 stabilisce nel primo comma che « in luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di quiescenza, il personale interessato può optare per tale ricongiunzione per tutti gli

effetti previsti dalle relative norme ». Il primo comma dell'articolo 2 così continua: « La domanda di opzione deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto. Il termine decorre dalla data da cui ha effetto il presente decreto per coloro che siano in servizio alla data stessa ». Cioè sei mesi di tempo per presentare domanda per ottenere il diritto di opzione.

Ma sia perchè alcuni, come succede, ignorarono la norma del decreto presidenziale, sia perchè la categoria dei medici ospedalieri, che praticamente è quella più interessata all'approvazione di questo disegno di legge, aveva proprio in quel periodo in corso la trattativa per l'adeguamento delle retribuzioni, il numero degli aventi diritto che presentarono domanda entro il termine prescritto di sei mesi fu assai modesto.

È da dire che, stando così le cose, il passaggio dall'obbligatorietà alla facoltatività ha danneggiato non poco, proprio perchè limitato nel tempo, parecchi degli aventi diritto.

Il disegno di legge al nostro esame tende a rimediare a quest'inconveniente, riaprendo per altri sei mesi il termine dell'esercizio di opzione. Infatti l'articolo 1 del disegno di legge recita: « I termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono riaperti per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

Si tratta, in definitiva, di ridare la possibilità agli aventi diritto di ripresentare, ove lo ritengano opportuno, domanda per beneficiare del diritto di opzione per la ricongiunzione dei servizi prestati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Articolo unico.

I termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono riaperti per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

BORRACCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BORRACCINO.** Signor Presidente, onorevole colleghi, desidero fare brevi osservazioni a proposito dell'approvazione di questo provvedimento. Esso riguarda, come è noto, la facoltà degli interessati di cumulare il trattamento di quiescenza derivante dal primo servizio prestato alle dipendenze dello Stato con quello di attività o di quiescenza derivante da un nuovo servizio prestato presso un ente locale. A questo proposito il nostro Gruppo, già durante la discussione nella scorsa legislatura, aveva fatto presente la necessità di trattare questo, come altri problemi settoriali analoghi, nell'ambito di un provvedimento di carattere generale onde eliminare una serie di provvedimenti particolari e settoriali che si frappongono tra di loro e che creano poi uno stato di continua rivendicazione da parte delle categorie interessate.

D'altra parte lo stesso rappresentante del Governo, l'onorevole Fabbri, aveva riconosciuto giusta quest'esigenza e, nella seduta della Commissione finanze e tesoro del Senato del 20 settembre 1972, affermò: « La materia sarà trattata da un disegno di legge concernente l'organica disciplina degli istituti previdenziali di imminente esame da parte del Consiglio dei ministri per cui appare opportuno un rinvio che impedisca la sovrapposizione di più provvedimenti per un medesimo oggetto ». Inoltre, nella seduta del 21 novembre 1972, il rappresentante del Governo, senatore Schietroma, faceva presente, come già era stato ricordato dal rappresentante del Governo nella seduta del 20 settembre scorso, che: « la norma prevista dal disegno di legge in esame è stata recepita da un provvedimento di iniziativa governativa già predisposto che disciplina la ricongiunzione dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato e degli enti locali ».

Quindi la Commissione stralciava l'argomento dall'ordine del giorno della discussione in attesa dell'approvazione di questo provvedimento governativo. Ed ancora, nella seduta del 24 ottobre 1973, il rappresentante del Governo affermava: « Il disegno di legge organico nel quale confluirà quello in esame dinanzi a questa Commissione è stato predisposto dal Governo ed è attualmente riesaminato alla luce di nuovi criteri che presiedono alla spesa pubblica. Assicuro che solleciterò l'iter del predetto disegno di legge ».

Mentre il Governo ha riconosciuto in più riunioni l'opportunità di disciplinare questo specifico problema e di regolarlo nell'ambito di una disciplina di carattere generale sul pensionamento unico al fine di avere un criterio generale che possa stabilire norme permanenti in questa materia e possa dare garanzie a tutte le categorie di beneficiare degli ulteriori termini che sono previsti nel provvedimento in esame, nella seduta del 20 ottobre 1973 il Sottosegretario dichiarava che il preannunciato disegno di legge organico si presentava di difficile elaborazione; pertanto, dopo aver ribadito che il Governo condivideva il contenuto del provvedimento in oggetto, affermava di non opporsi ad un riesame anche immediato.

Quindi, la prima considerazione che intendiamo fare è questa. Su una materia importante come quella attualmente in discussione, quella cioè del pensionamento, il Governo in diverse sedi ha riconosciuto la necessità di procedere ad una regolamentazione di carattere generale, di fronte anche ad una trattativa che viene richiesta in continuazione da parte dei sindacati; improvvisamente viene una dichiarazione ufficiale la quale ci dice che il provvedimento di carattere organico già predisposto e anzi già all'esame del Consiglio dei ministri si presenta di difficile elaborazione. Innanzitutto chiediamo chiaramente al Governo: come è possibile che in sede di Commissione si sia già preannunciato un provvedimento all'esame del Consiglio dei ministri, che già ne aveva iniziato la discussione, che includeva anche il provvedimento in esame e poi improvvisamente e ufficialmente si

dica che questo provvedimento si presenta di difficile elaborazione, per cui il Governo rinuncia ad un impegno importante e fondamentale in un settore socialmente rilevante per la vita del paese e contemporaneamente quindi apre la via a discussioni di provvedimenti settoriali e particolari che, come lo stesso rappresentante del Governo ha riconosciuto, sono provvedimenti che si sovrappongono l'un l'altro, determinando una situazione di indecisione e di continue rivendicazioni da parte dei settori interessati? È quindi necessario un chiarimento, perchè non è possibile, come da varie parti viene riconosciuto, andare avanti con una legiferazione così settoriale e particolare che non assicura un'organica disciplina di questo settore e inoltre viene a determinare una situazione di continue discussioni di piccoli provvedimenti che visti nell'ambito settoriale ricevono una determinata soluzione, ma che invece dovrebbero ricevere quella giusta nell'ambito di una visione globale e generale del problema del pensionamento unico, che nel nostro paese va senz'altro affrontato.

Come si vede, su questo problema come su altri importanti il Governo assume un atteggiamento gravemente contraddittorio: da una parte c'è il riconoscimento dell'esigenza di trattare il problema in una regolamentazione di carattere generale della materia, poi nel caso specifico, dopo quasi due anni, si viene meno a quest'impegno e si perpetua una legiferazione discontinua, che crea queste continue sovrapposizioni, queste continue riaperture di termini, oltre che posizioni in taluni casi di privilegio che determinano situazioni di sperequazione nei confronti di altre categorie. Quindi, analogamente a quanto noi abbiamo fatto nel passato, anche in quest'occasione ribadiamo con convinzione e con forza la necessità che detta materia sia regolata una volta per sempre nell'ambito di un provvedimento di carattere generale. Ciò diventa necessario anche per precisi impegni cui bisogna assolvere dinanzi al Parlamento per quanto riguarda una revisione di carattere generale della materia previdenziale in quanto già questo impegno è stato

assunto in varie occasioni e in maniera specifica durante la discussione delle norme delegate previste dalla legge n. 153. E nell'ambito di una revisione di carattere generale — che si sarebbe dovuta già effettuare — che, secondo noi, l'attuale provvedimento in discussione avrebbe potuto avere una soluzione più adeguata nell'interesse della categoria.

A questo proposito il Governo ha parlato di difficoltà, ma noi queste difficoltà non le riconosciamo, per cui riteniamo giusto un primo chiarimento su questo problema anche se possiamo desumere, dalla discussione in corso, che il Governo rinuncia a un provvedimento di carattere generale sulla materia. Riteniamo, tra l'altro, che questo rappresenterebbe una porta aperta nei confronti di un altro provvedimento di carattere generale, cioè della riforma del sistema sanitario, per la quale esisteva da parte del Governo un impegno — che viene abbandonato — un impegno cioè per un riesame della situazione generale sanitaria e quindi per la presentazione di un provvedimento che portasse ad una regolamentazione organica di tutta la materia in campo sanitario.

Pertanto il provvedimento, al di là del suo stesso contenuto, richiama due esigenze fondamentali, cioè quella della riforma del pensionamento unico e quella della riforma sanitaria, che costituiscono problemi collegati al provvedimento in esame e che sono fondamentali, importanti, urgenti per la vita sociale del nostro paese.

Circa il merito del provvedimento dobbiamo osservare che esso si rivolge ad un gruppo ristretto dell'ambiente sanitario che è già sufficientemente difeso sul piano della retribuzione salariale e che, come ambito di qualifiche e di competenze tecniche, è certamente privilegiato rispetto ad altre categorie dell'ambiente sanitario stesso. Il provvedimento in esame inoltre ci sembra non abbia un carattere di equiparazione globale nel senso di agire verso tutte le categorie del lavoro interessate a questo problema e in modo prioritario in direzione di quelle che avrebbero necessità maggiori e quindi maggiori diritti sociali di usufruirne in immediato; esso si rivolge anzi specificatamente verso posi-

zioni professionali già detentrici di un'ampia discrezionalità economica e di un trattamento salariale oggettivamente privilegiato. Provvedimenti come quello in esame eludono poi la sistemazione di situazioni di altre categorie più deboli economicamente, per cui periodicamente si sarà costretti a riaprire problemi analoghi per altri livelli di attività sociale del nostro paese.

Riteniamo dunque che da parte del Governo oggi manchi una precisa volontà di mantenere impegni specifici assunti dinanzi al Parlamento per quanto riguarda due importanti riforme, quella del pensionamento e quella sanitaria, per cui nei riguardi di questi settori si profila una grave prospettiva. Per queste considerazioni, senza nulla togliere e senza voler limitare il carattere di legittimità presuntiva dell'intervento giuridico di cui al provvedimento in esame, il Gruppo comunista si asterrà dal voto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **COLOMBO**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare il senatore Cipellini che con la chiarezza e l'efficacia della sua relazione ha illustrato in modo esauriente la materia della quale si occupa il provvedimento in esame e pertanto mi esime dall'intrattenere ulteriormente in proposito l'Assemblea. Ritengo opportuno soltanto dare alcune risposte al senatore Borraccino poichè mi sembra che questo sia doveroso dopo quanto egli ha affermato.

Ricordo benissimo quando, in seduta di Commissione, toccò appunto a me l'onore di rivedere una posizione che precedentemente il Governo aveva assunto sostenendo che il provvedimento di carattere generale presentava delle difficoltà e quindi il Governo non si opponeva a che il disegno di legge — che peraltro non era d'iniziativa governativa ma era d'iniziativa parlamentare — fosse mandato avanti dalla Commissione stessa nella sua sovranità e poi dall'Assemblea fino a con-

cluderne l'iter per lo meno in questo ramo del Parlamento. A questo punto sono in grado di assicurare al senatore Borraccino e a tutti i colleghi che però il provvedimento di carattere generale nel frattempo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 1092, talchè potrebbe nascere la domanda se allora il provvedimento che stiamo esaminando sia ancora necessario, o quanto meno opportuno.

Intendiamoci, si potrebbe anche concludere in senso negativo, in quanto esiste ormai il provvedimento unificante di carattere generale. Il Governo però anche in quest'occasione ribadisce una posizione precedentemente assunta, secondo la quale non si oppone, ma anzi sarebbe favorevole a che il provvedimento venisse adottato, perchè otterrebbe il risultato di aggiungere un ulteriore periodo ai sei mesi di cui parla il decreto di carattere generale da me prima citato, concedendo quindi un lasso di tempo più ampio ai cittadini che hanno la facoltà di avvalersi di quanto il provvedimento di carattere generale stabilisce e il provvedimento di carattere particolare oggi in esame viene a ribadire.

Desidero sottolineare altresì che il provvedimento di oggi, anche se è vero che soprattutto si rivolge alle categorie da lei citate, senatore Borraccino, non si limita a quelle di cui al testo che abbiamo di fronte ai nostri occhi e quindi ha pur sempre una formulazione di carattere generale. D'altra parte il relatore ha illustrato come all'epoca del primo provvedimento queste categorie non soltanto ovviamente per ignoranza della legge, data anche la brevità del tempo concesso, ma proprio perchè coinvolte in una particolare trattativa sindacale, non erano nella condizione di poter usufruire di questo trattamento.

Così stando le cose abbiamo un provvedimento di carattere generale, che è quello che giustamente veniva richiesto e del quale ho doverosamente dato notizia ai colleghi, e, se il Senato lo vorrà approvare, anche il provvedimento in esame, al quale il Governo è favorevole. Per cui il risultato sarà

quello di prolungare il termine, dal momento che ci sono i sei mesi previsti dal provvedimento di carattere generale e in più il termine che scatta dal momento in cui questo disegno di legge diventerà legge, una volta che da qui sarà passato all'altro ramo del Parlamento per avere il voto definitivo, per cui si pensa che entrerà in vigore dopo il 1° giugno 1974. Pertanto ai sei mesi che decorreranno dal 1° giugno 1974 se ne aggiungeranno altri tre-quattro, dal momento in cui questo provvedimento verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, una volta divenuto legge dello Stato.

In tali condizioni non si concede più un favore particolare ad una categoria di persone, perchè la norma di carattere generale ormai è uscita, ma semplicemente si concede ai cittadini che si trovano in queste condizioni un periodo più ampio per godere di un diritto concesso con legge e sul quale mi pare che tutti in quest'Aula siamo d'accordo.

Senatore Borraccino, per quanto riguarda i problemi di carattere più generale da lei sollevati, credo che lei stesso non si aspetti che il Sottosegretario venga qui. . .

G I O V A N N E T T I . C'è sempre tempo per questo!

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si tratta di questo, ma penso che sia lei, sia il senatore Borraccino non si aspettino che venga qui un Sottosegretario a pronunciarsi a nome del Governo su problemi di tanto momento. E questo credo sia realismo.

Con ciò ritengo di aver esaurito il mio compito. Il Governo si augura che il provvedimento venga approvato e nuovamente ringrazio il Senato e i senatori Cipellini e Borraccino.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi** » (512), di iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Pozzar, Torelli, Vignola, Fusi, Accili e Bermani.

P O Z Z A R , *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O Z Z A R , *f.f. relatore*. Siccome è assente il relatore Sica, lo sostituisco per dare comunicazione all'Aula che la 5ª Commissione permanente, in sede consultiva, ha modificato il precedente parere relativo al disegno di legge in esame nel seguente modo: « La Commissione bilancio e programmazione ha preso in considerazione il testo proposto dalla Commissione lavoro all'Assemblea del disegno di legge in titolo e, mentre comunica di non opporsi all'incremento dello stanziamento previsto dall'articolo 7, suggerisce che il primo comma di detto articolo sia formulato come segue: " All'onere di lire 25 milioni annui, derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587 nonchè nella presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ". Inoltre, la Commissione suggerisce di sopprimere il secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 8, in conseguenza dell'incremento dello stanziamento previsto ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garoli. Ne ha facoltà.

* **G A R O L I .** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il nostro intervento su quest'argomento intende sottrarre poco tempo ai lavori dell'Assemblea, essendo noi tra i firmatari della proposta di legge che è al nostro esame. Quindi credo che non sia necessario farla lunga per illustrare la nostra posizione.

Uniformare le norme, accelerare la procedura di liquidazione amministrativa degli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro (quegli enti che per varie ragioni hanno fatto purtroppo il loro tempo) è un'esigenza pressante del movimento cooperativo democratico, espressa del resto in forma unitaria dal movimento stesso. Da troppo tempo ormai, come si sa e come ricordano gli stessi presentatori, la questione è stata posta all'attenzione del Parlamento, risalendo alla passata legislatura, quindi a cinque anni or sono.

Noi siamo favorevoli, perciò, a che si giunga, ora al Senato, indi nell'altro ramo del Parlamento, al varo delle nuove norme che stanno alla base di questo disegno di legge senza ulteriori ritardi. E prima di entrare brevemente nel merito del problema vorremmo che apparisse chiara anzitutto una questione di ordine generale: il provvedimento al nostro esame viene proposto essenzialmente come mezzo per compiere un'azione di sanatoria nel movimento cooperativo, per consentire insomma di poter fare pulizia dei rami secchi che il movimento cooperativo trascina con sé e che fanno da intralcio al suo sviluppo, al libero dispiegarsi della sua attività, senza con ciò assolvere o amnistiare gli amministratori eventualmente responsabili del cattivo andamento di tali enti e garantendo in ogni caso la tutela rigorosa dei diritti di eventuali creditori, soprattutto prestatori d'opera o fornitori a qualsiasi titolo.

Certo variamo norme di legge, se — come ci auguriamo — l'Assemblea concorderà che avranno valore anche per esigenze e casi che

si verificheranno in futuro. Di rami secchi ne possiamo trovare anche nel corpo dell'albero più vigoroso, ma si deve riconoscere che per il futuro la legge opererà su un corpo che si è fatto forte nonostante sia sempre stato — e lo è purtroppo tuttora — troppo dimenticato, relegato ai margini dai Governi che hanno dominato da venticinque anni a questa parte la scena politica italiana; forte per le profonde radici che legano il movimento cooperativo alle grandi masse popolari della città o della campagna, ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e forte per l'esperienza che il movimento cooperativo in tutti i suoi rami e i suoi quadri dirigenti ha acquisito in tutti questi venticinque anni ed oltre che ci separano dalla sua rinascita ai nostri giorni. Circa il merito del provvedimento dichiarerò subito che la nostra parte concorda pienamente con il testo originale del disegno 512, testo proposto per iniziativa unitaria dai più importanti gruppi politici qui rappresentati e che reca le firme dei senatori De Marzi, Pozzar, Torelli, Vignola, Fusi, Accili, Bermani; queste autorevoli firme rappresentano già una garanzia in quanto sono espressione di componenti politiche di grande forza collegate con il movimento cooperativo e impegnate per il suo sviluppo. Ma sappiamo anche che, assieme a questi nostri colleghi del Senato, altre forze hanno concretamente operato e collaborato all'elaborazione e alla definizione del disegno di legge al nostro esame; hanno collaborato tutti gli organismi dirigenti del movimento cooperativo, hanno collaborato dirigenti ed esperti dello stesso Ministero del lavoro. Forze che hanno assieme operato, a nostro avviso, con serenità e obiettività nell'intento di interpretare le esigenze di un movimento come quello cooperativo che nel paese e nella società assolve ad un'alta funzione per il progresso sociale e per lo sviluppo della civiltà, quella funzione del resto che gli affida la Costituzione della Repubblica.

Un esame, onorevoli colleghi, del disegno di legge più attento e più approfondito di quanto avemmo modo di fare nella Commissione lavoro e previdenza sociale qualche tempo fa, ci induce a considerare le concrete

misure proposte con il testo originale volte a snellire ed accelerare le procedure di liquidazione delle cooperative, con piena soddisfazione. Siamo pertanto pienamente concordi con altri componenti della nostra Assemblea, che sostengono la necessità di ripristinare le norme previste dal testo originale.

Nulla da osservare perciò in riguardo all'articolo 1 del disegno di legge che allo scopo di snellire ed accelerare uniforma la procedura di liquidazione coatta per tutti gli enti cooperativi assoggettati alla vigilanza del Ministero del lavoro. Siamo invece per ripristinare interamente il testo originale dell'articolo 2, articolo che autorizza l'autorità di vigilanza, sempre allo scopo di snellire e accelerare le procedure, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze passive, a provvedere allo scioglimento della società cooperativa senza nominare il commissario liquidatore. Tale articolo detta a questo scopo conseguenti e chiare norme anche a salvaguardia dei diritti di eventuali creditori che possono essere interessati invece alla nomina del liquidatore. Tale garanzia non viene data con certezza dall'emendamento Sica al primo comma dell'articolo 2, allorché questo prevede che si possa procedere alla liquidazione coatta delle cooperative senza nomina del commissario in altro modo (che, nella pratica, annulla il compito affidato all'autorità di vigilanza di accertare che vi sia assoluta mancanza di attività e di pendenze passive prima di procedere), ossia, secondo la proposta Sica, a mezzo di una semplice richiesta del legale rappresentante dell'ente.

Noi diciamo no a questa proposta. I pubblici poteri non possono sottrarsi a questo compito e dare deleghe del genere in materia così delicata al rappresentante legale dell'ente. Perciò siamo per la soppressione dell'emendamento e per il ritorno al testo originario.

Riteniamo inoltre che si debbano depenare e sopprimere i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione. Il comma 2 riguarda l'obbligo della pubblicazione dei decreti di scioglimento sul foglio annunci legali della provincia ove ha

sede la cooperativa posta in scioglimento: non ne vediamo assolutamente l'utilità dato che le norme vigenti, richiamate del resto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, a proposito della pubblicità del provvedimento di scioglimento indicano lo strumento idoneo che è la *Gazzetta Ufficiale*; e anzi — altro che utilità! — se questa norma proposta venisse approvata (e in un primo tempo era stata approvata dalla Commissione) non faremmo che complicare ulteriormente le procedure, e ciò in contrasto con l'unanime volontà, invece, di operare per renderle più celeri.

Ciò premesso, risulta chiaro che non ha più ragione di sussistere lo stesso comma che segue, il comma terzo dell'articolo 2 — sempre nel testo proposto dalla Commissione — che riguarda i termini a cui debbono attenersi i creditori che intendono produrre istanza per ottenere la nomina del liquidatore.

Netta inoltre è la nostra avversione al comma quarto dell'articolo 2 che riguarda la scelta dei commissari liquidatori (parlo sempre del testo proposto dalla Commissione). Ne chiediamo la soppressione per due motivi fondamentali. Innanzitutto perchè la proposta è mal posta. Sembra che tali nomine di liquidatori debbano riguardare soltanto le procedure di scioglimento amministrativo contemplate nell'articolo 2. Inoltre sembra che questa norma sia prodotta apposta per favorire determinate categorie professionali ai danni di altre o ad esclusione di altre forse più competenti soprattutto se legate — come ve ne sono evidentemente — alla vita e alle sorti della cooperazione.

A tale proposito riteniamo sia utile e necessario che il Senato prenda invece in considerazione una proposta precisa e motivata che viene del resto suggerita dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo e che è così formulata (la riassumo in breve): premesso che è accettata l'opportunità di un emendamento in materia di scelta dei liquidatori delle cooperative, una norma del genere dovrebbe comprendere tutte le ipotesi di liquidazione (non soltanto quelle previste dall'articolo 2 che riguardano le coope-

native che non hanno nè attività nè passività) coatta previste dall'articolo 1 del presente disegno di legge, e sarebbe allora opportuno che essa formasse oggetto di un nuovo articolo — articolo 9 — di questo disegno di legge, certo con una formulazione ben diversa da quella proposta in Commissione e poi accettata, con quella formulazione e quel contenuto, invece, di cui all'emendamento 8.0.1 che ho avuto l'onore di sottoscrivere assieme ai colleghi De Marzi e Ferralasco e che viene sottoposto all'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

Anche riguardo all'articolo 3 siamo dell'avisio di confermare quanto predisposto dal testo originale, considerato — come del resto ci fanno osservare gli esperti — il contrasto che si verrebbe a creare tra le norme contenute in questo emendamento approvato all'articolo 3 e le norme di legge tuttora operanti.

Esprimiamo invece accordo con la nuova formulazione dell'articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione per la parte che eleva da 10 a 25 milioni il contributo a carico dello Stato.

Questo è tutto, onorevole Presidente e onorevoli colleghi. Siamo lieti che su queste posizioni, su questa linea si sia verificata l'intesa tra le forze politiche che, più di tutte le altre, hanno studiato a fondo il problema in tutti i suoi aspetti con l'intento di approdare a soluzioni concrete e valide.

Auspichiamo l'impegno del Governo sulle linee indicate, nonchè la piena adesione dell'Assemblea.

Certo, è un provvedimento questo che rappresenta scarsa rilevanza rispetto ai grandi problemi posti dall'esigenza dello sviluppo della cooperazione nell'intera area del nostro paese. Ma nella misura in cui il provvedimento opera per affrontare sia pure questioni di carattere amministrativo, esso reca qualche contributo alla vita del movimento cooperativo stesso. Comunque questa è una buona occasione per testimoniare ad un movimento democratico che raccoglie milioni di lavoratori aderenti che il Parlamento italiano è animato da volontà di agire per aiutare la cooperazione sia nella sua opera di rafforzamento e di sviluppo, sia nello svolgimento dei suoi compiti il cui alto valore sociale, civile e morale trova oggi nel paese il più largo riconoscimento. Grazie. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, se dovessimo trarre auspici dall'*iter* lungo e claudicante del disegno di legge al nostro esame e da esso prevedere gli effetti pratici e sostanziali che deriveranno dall'iniziativa parlamentare tosto che sarà tradotta in legge, non potremmo certamente serenarci circa il reale conseguimento del fine che il legislatore intende raggiungere, consistente nell'avvertita esigenza di uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue **F I L E T T I**). Quale applicazione concreta ed emblematica della regola dantesca generalmente intesa come legge del contrappasso, il disegno di legge, infatti, in antitesi con lo scopo di snellimento e di celerità che si prefigge di realizzare, ha subito notevoli remore prima di pervenire alla discussione davanti a quest'Aula.

Già nella scorsa legislatura esso, assegnato in sede deliberante alla Commissione lavoro, fu fermato nel suo lento corso dal sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere. In questa legislatura, ripresentato fin dal 27 ottobre 1973, stranamente è inceppato tanto che, per giungere in Aula, ha impiegato ben cinque mesi dal suo licenziamento

dalla Commissione lavoro e dal deposito della relazione che il senatore Sica ha avuto cura e premura di comunicare alla Presidenza sin dallo scorso 31 gennaio.

Quanto sopra rilevato, che comprova l'estrema lentezza che spesso caratterizza non pochi lavori parlamentari, veniamo rapidamente all'esame del merito del disegno di legge.

A noi pare che già la vigente legge fallimentare (regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267) intenda disciplinare la liquidazione coatta amministrativa come istituto unitario. Si sono susseguite, però, per oltre un quarantennio, numerose leggi speciali sulla materia che praticamente hanno attentato al principio dell'unica direttiva, onde opportuno appare ora uniformare la relativa procedura, specialmente per quanto attiene alla liquidazione degli enti cooperativi.

L'uniformità delle procedure è un requisito essenziale ed irrinunciabile per un istituto che è il portatore di fattori politici, tecnici e giuridici che inducono lo Stato ad interessarsi di determinate attività economiche private e mutualistiche attraverso la sostituzione agli organi giudiziari di organi amministrativi che diano migliore affidamento di tecnica amministrativa nella liquidazione.

Non è da dimenticare che, così come insegna la dottrina più autorevole, a difformità del fallimento, che è amministrazione pubblica di interessi privati, la liquidazione amministrativa è amministrazione di un interesse pubblico, sicchè presupposto di questa non può non essere che una direttiva unitaria, non essendo concepibile che essa venga disciplinata in modo diverso secondo le singole leggi più o meno speciali vigenti in materia.

A mente della legge concorsuale fallimentare del 1942, presupposto della liquidazione è l'insolvenza, ma alcune leggi speciali stabiliscono tutta una gamma di altri presupposti per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, quali ad esempio l'impotenza dell'impresa a fronteggiare le proprie obbligazioni, lo squilibrio patrimoniale, la violazione di norme statutarie o legali o di istruzioni direttive emanate dall'autorità tutoria. Ciascuno di tali presupposti appare però con-

nesso e comunque facilmente riconducibile, sempre ed in ogni caso, sia pure a volte indirettamente e di riflesso, ad un unico elemento, cioè all'insolvenza, sicchè il procedimento della liquidazione coatta amministrativa non può non essere invocato ed attuato che per prevenire l'insolvenza evitandola, per rimediare o per reprimerla o per perseguirla.

È quindi condivisibile la *ratio* che, stando alla base dell'articolo 1 del disegno di legge n. 512, tende a superare, con lo strumento dell'uniformità della procedura prevista dalla vigente legge fallimentare, gli inconvenienti che scaturiscono dalla varietà delle norme regolanti la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta dagli articoli 2.540 e 2.544 del codice civile, con successive modificazioni, dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, delle associazioni di cooperative erette in ente morale, dei consorzi cooperativi e di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ma non può sottacersi l'incompletezza della proposta normativa sia sotto il riflesso sostanzialmente oggettivo che sotto il profilo strettamente processuale.

Sarebbe bene precisare innanzitutto oggettivamente il presupposto legittimante la liquidazione coatta amministrativa in ordine agli enti cooperativi e non indulgere su tal punto nell'indeterminatezza insita nel disegno di legge in discussione. All'atto in cui il legislatore si accinge ad adottare una nuova ed organica disciplina *in subiecta materia*, non sembra che si possa deflettere dal determinare chiaramente il presupposto del procedimento amministrativo in discussione; presupposto, peraltro inteso in senso lato, che a nostro avviso dovrebbe concretizzarsi esclusivamente nell'insolvenza o nell'impossibilità dell'ente cooperativo di raggiungere gli scopi per cui sia stato costituito.

Non è poi ammissibile, sotto il riflesso procedurale, fare salve le leggi speciali afferenti la materia. In relazione all'ampia esistenza e proliferazione di leggi speciali, la regola dell'unica direttiva viene ad essere caducata *ab imis*, mentre l'operatore del diritto e l'in-

temprete, di fronte alle innumeri eccezioni, non saprebbero più come regolarsi e facile sarebbe il ricorso ad espedienti ed artifici più o meno curialeschi per aggirare la regola della liquidazione coatta amministrativa secondo le norme generali ed unitarie che il legislatore intende instaurare. Opportuno quindi appare depennare dall'articolo 1 del disegno di legge il richiamo generico alla discriminazione in dipendenza di leggi speciali.

Apprezzabile è invece la nuova normativa prevista per evidenti ragioni di celerità procedurale dall'articolo 2, specie nel testo ampliato proposto dalla Commissione lavoro. L'accertamento dell'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive fatto dall'autorità di vigilanza per il caso di enti cooperativi che non siano in condizioni di assolvere i loro scopi o non abbiano depositato per due anni consecutivi i bilanci, o non abbiano compiuto atti di gestione, legittimamente autorizza l'autorità di vigilanza medesima a provvedere con proprio decreto e con esenzione da ogni afferenza tributaria e spesa allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore. E fondatamente la Commissione lavoro tale *modus agendi* ha ritenuto di adottare anche per le ipotesi di conforme richiesta del legale rappresentante dell'ente. Nè in tal caso possono ritenersi disattesi i diritti dei creditori o di altri interessati, perchè è puntualmente previsto che costoro nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento della società possono produrre istanza motivata all'autorità di vigilanza per la nomina del liquidatore, che peraltro non può essere persona tecnicamente sprovvista ma, così come suggerisce la Commissione lavoro, deve essere scelto tra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti in materia di lavoro.

Altre norme procedurali del disegno di legge ci trovano consenzienti, perchè effettivamente sono tese ad imprimere celerità e concretezza al procedimento di liquidazione. Non raramente l'azione esecutiva individuale sui beni dell'ente cooperativo, spesso pro-

mossa dall'esattore delle imposte dirette, è causa di ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione ed è motivo di danno per i creditori ed i soci in relazione all'esiguo e comunque minore realizzo che deriva dalle esecuzioni forzate rispetto alla vendita che possa fare un onesto e solerte commissario liquidatore. Risponde, pertanto, a criteri di giustizia e di celerità inibire dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta dell'ente cooperativo l'inizio o la prosecuzione di qualsiasi azione esecutiva e correlativamente vietare l'acquisto di diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente e la iscrizione di ipoteche per causa o titolo antedecenti alla data del provvedimento di liquidazione.

Parimenti snellita appare la procedura relativa alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, che è demandata all'autorità di vigilanza, la quale, nel caso di vendita di beni compresi nelle procedure di liquidazione amministrativa coatta, può disporre la cancellazione stessa con decreto esonerando i conservatori dei pubblici registri da qualsiasi responsabilità.

A lume delle fatte considerazioni il nostro giudizio globale sul disegno di legge in esame è positivo. Certamente una disamina più approfondita e più ponderata della materia avrebbe potuto portare a soluzioni più puntuali e meno elastiche, introducendo nel nostro ordinamento giuridico una disciplina più organica ed avente un'unica direttiva in tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, senza formulare eccezioni o riserve emergenti da leggi speciali.

Scopo immediato della liquidazione coatta amministrativa, contrariamente a quanto avviene per l'istituto del fallimento, non è la rimozione del dissesto mediante soddisfacimento dei creditori; esso si concretizza, invece, nella soddisfazione di un interesse pubblico di particolare rilevanza, profondamente diverso ed indipendente da quello connesso al soddisfacimento dei creditori e costituente un *quid* di specifico che travalica, ed anzi si aggiunge allo stesso interesse pubblico generico della rimozione dello stato di insolvenza.

È per tale motivo che, ferme le formulate osservazioni critiche, prestiamo la nostra adesione all'iniziativa parlamentare, con l'augurio che essa possa servire ad eliminare molti rami secchi che intralciano negativamente le nostre attività cooperativistiche e, tendendo ad accelerare un determinato sistema di procedura, non trovi ulteriori remore nel successivo corso davanti all'altro ramo del Parlamento e si traduca rapidamente in legge dello Stato. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

* **B U C C I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è, a nostro avviso, molto limitato, anche perchè le cooperative che svolgono attività commerciale e che non hanno soltanto scopi mutualistici possono anche essere soggette alla procedura fallimentare e non soltanto alla liquidazione coatta amministrativa, vigendo il principio stabilito dall'articolo 196 della legge fallimentare sulla prevenzione: iniziata, cioè, la procedura fallimentare non si dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa e viceversa, iniziata la liquidazione coatta amministrativa, non si dà luogo alla procedura fallimentare.

È ben difficile quindi individuare in pratica cooperative che non svolgono attività commerciale. La giurisprudenza oggi ha esteso molto la nozione di attività commerciale. Cooperative che si limitano ad azioni o ad attività mutualistiche, come dice anche il nostro codice nella parte istitutiva di tali enti, sono rare nella realtà. Tuttavia esse esistono; e augurandoci di dover sottolineare non tanto gli atti di morte quanto gli atti di nascita delle cooperative, pur riconoscendo la necessità che le parti morte vengano staccate, dobbiamo sottolineare alcuni aspetti positivi e manifestare alcune perplessità.

In verità siamo anche noi dell'avviso che la Commissione sotto certi aspetti abbia peggiorato il primitivo testo del disegno di legge. Infatti mentre è lodevole l'iniziativa di uniformare la procedura nel senso di ricon-

durere tutto alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa della legge del 1942, comprendendo quindi in tale procedura non soltanto il caso dell'insolvenza, cioè l'attività insufficiente per il pagamento dei debiti, ma anche i casi di scioglimento per atto di autorità delle società cooperative se, così come dispone l'articolo 2044 del codice civile, si verificano incapacità di raggiungere gli scopi, mancato deposito del bilancio per due anni consecutivi, mancato compimento di atti di gestione sempre per due anni oppure, nel caso previsto dall'articolo 22 della legge citata nell'articolo 1, mancanza del numero minimo di soci o anche persistenza degli inadempimenti che determinino la nomina dell'amministratore provvisorio, d'altra parte la liquidazione coatta amministrativa si ha laddove vi è un attivo, sia pure molto inferiore al passivo, perchè se ci fosse soltanto il passivo, così come detta l'articolo 2, non si farebbe luogo alla liquidazione coatta amministrativa, ma solo allo scioglimento. Infatti l'articolo 2 stabilisce anche l'ottimo principio che nel caso in cui sia accertata l'assoluta mancanza di attività o di pendenze attive, in questo caso si scioglie la cooperativa, non facendo così luogo alla nomina di commissario liquidatore, perchè questi non ha niente a che fare con tutto ciò, dovendosi limitare ad un bilancio di passività e non potendo nemmeno fare un bilancio tra attivo e passivo. In questo modo quindi si aggraverebbe notevolmente l'ente o comunque si dovrebbe altrimenti reperire un corrispettivo per l'attività del commissario liquidatore.

Perplessità sorgono però in realtà sull'articolo 2 per quanto riguarda la pubblicazione sul foglio annunci legali della provincia, in quanto non si sa se questa pubblicazione sia aggiuntiva a quella prevista per legge sulla *Gazzetta ufficiale* o se invece sia sostitutiva. Io penso che sia aggiuntiva per il semplice fatto che l'una e l'altra pubblicazione non sono incompatibili. Infatti c'è una norma, un principio generale secondo cui si potrebbe annullare la norma preesistente ove fosse incompatibile, ma non è questo però il caso. Ad ogni modo resta il

problema, come ricordava il senatore Filetti che mi ha preceduto, della non necessità di prevedere istanze, perchè la legge dice che entro trenta giorni può essere fatto il ricorso da chi è interessato e può dimostrare che la cooperativa, per esempio ha una attività e che quindi l'accertata assoluta mancanza di mezzi attivi non esiste. Ma i trenta giorni comunque da quando decorrono? Ci si trova infatti di fronte a due pubblicazioni: quella della *Gazzetta Ufficiale* e quella del foglio annunci legali. Questo il legislatore deve precisare: se i trenta giorni decorrono dall'ultima pubblicazione.

La pubblicazione sul foglio annunci legali che è prevista poi soltanto in caso di scioglimento, è un caso limite rispetto al provvedimento con cui si apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa e si nomina il commissario liquidatore. Ovvero, secondo la impostazione data dalla Commissione, nel caso in cui ci sia liquidazione coatta amministrativa e la nomina del commissario liquidatore, c'è la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; nel caso invece ci sia soltanto lo scioglimento di autorità, nei casi previsti dall'articolo 2054 del codice civile, c'è la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e la pubblicazione sul foglio annunci legali. Per questo mi sembra che sia necessario rendere più chiaro il sistema che dovrebbe essere quanto mai snellito.

Abbiamo proposto anche un emendamento in relazione ad una migliore stesura della legge, perchè nella motivazione il discorso è chiaro, ma nel primo comma dell'articolo 2, dove si dice: « l'autorità di vigilanza, qualora accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, » l'aggiunta poi delle parole: « o su richiesta del legale rappresentante dell'ente » può essere interpretata in due modi: o che debbano ricorrere le condizioni previste nella prima parte, o che basti la discrezionale istanza od iniziativa del rappresentante legale dell'ente perchè si dia luogo anche allo scioglimento. Allora per meglio chiarire il senso dell'articolo 2, sarebbe preferibile, secondo quanto suggeriamo noi, affermare che « l'autorità di vigilanza, anche su richiesta del legale rappre-

sentante dell'ente, qualora accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, provvede con proprio decreto »; ma comunque questo è affidato al giudizio dei colleghi, del relatore e dell'illustre rappresentante del Governo.

Un'altra grossa perplessità che mi permetto di manifestare qui è la modifica apportata all'articolo 3. L'emendamento 3.1 presentato dal collega De Marzi e da altri senatori mi trova particolarmente favorevole, innanzitutto perchè con la suddetta modifica si innova — e non vedo con quale giustificazione — ad un principio fondamentale della legge fallimentare, secondo cui nel momento della dichiarazione di fallimento (anche se la liquidazione coatta amministrativa non ha niente a che vedere come impostazione con il fallimento), cessano tutti gli atti esecutivi: ed è giusto che sia così.

Nel primo disegno era detto proprio questo, mentre nella proposta della Commissione si dice invece che gli atti esecutivi non cessano dalla data del provvedimento, ma da quella della pubblicazione del provvedimento, di guisa che può manifestarsi il caso che nelle more tra data del provvedimento e pubblicazione — che può anche, per diversi motivi, tardare — possono essere condotte a termine azioni esecutive di un solo creditore, a tutto danno della massa dei creditori. Invece è giusto affermare il principio che le azioni esecutive debbono cessare, non debbono più proseguire al momento della emanazione del provvedimento: in questo caso la liquidazione coatta amministrativa.

Mi pare che questa nozione, così come è inserita nell'articolo 3, debba essere mantenuta se vogliamo garantire, nel caso che ricorra questa ipotesi (anche se è rara), la massa dei creditori nei confronti di un solo creditore che potrebbe essere privilegiato nelle more. Basta che nelle more sia consumato l'ultimo atto amministrativo (per esempio la vendita dei beni che un creditore ha staggito a carico della cooperativa) e che nell'intervallo tra data del provvedimento e pubblicazione dello stesso si riesca a portare a termine l'azione esecutiva; in questo caso il creditore singolo riesce a recuperare il pro-

prio e invece la massa finisce per non essere più protetta.

Anche sulla nomina del commissario liquidatore noi abbiamo presentato un emendamento. Vedo che esso, riportato con il numero 2.2, è stato introdotto soltanto come sostituzione del quarto comma; noi invece avevamo proposto (almeno nell'originale questa era la dizione) che fosse un articolo a parte, che volevamo indicare come articolo 2-bis e che comunque potrebbe essere anche l'articolo 9.

In realtà, introdotta la nomina del commissario liquidatore nel quarto comma dell'articolo 2, sembrerebbe che esso fosse nominato soltanto in riferimento all'ipotesi dell'articolo 2, mentre la nomina del commissario liquidatore è un fatto a sè stante. Il nostro emendamento estende la categoria delle persone tra cui scegliere il commissario liquidatore.

Il testo del disegno di legge dice: « Il commissario liquidatore è scelto tra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro »; noi abbiamo proposto anche: « nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione ». Vogliamo infatti che non sia trascurata la categoria di quelle persone esperte in materia e che sono rappresentanti del movimento cooperativistico.

Sono queste le osservazioni e le perplessità su un provvedimento che, nella sua natura e secondo l'impostazione originaria, era — sempre a mio modestissimo avviso e posso anche errare — molto più pratico della macchinosità che invece è venuta man mano fuori e che ha un po' infiacchito alcune parti che dovevano essere quanto meno snellite.

Certo, anch'io concordo con quei colleghi i quali hanno affermato che questa dovrebbe essere l'occasione per richiamare il Governo non sulle morti ma sulle vite, cioè per rinforzare il movimento cooperativistico e rilanciarlo innanzitutto sul piano culturale, perchè il nostro paese purtroppo difetta di una adeguata cultura cooperativistica e purtroppo la realtà insegna che se le cooperative muoiono qualche volta ciò è dovuto

anche all'incapacità o alla disonestà di qualche amministratore, ma più spesso al fatto che mancano gli strumenti, mancano i mezzi perchè non sono predeterminati gli obiettivi alla circostanza che la politica creditizia a favore delle cooperative non è rispondente alle esigenze per cui la cooperativa sorge.

Può essere un'occasione buona, non soltanto verbale, perchè sorgano nuovi impegni da parte del Governo per un rilancio, una ristrutturazione degli aiuti sostanziali per una nuova politica creditizia. Ed io penso che l'occasione nella quale siamo impegnati non sarà stata vana; ciascuno di noi avrà portato un contributo modesto ma prezioso per quanto riguarda le esperienze che tutti possono manifestare nella discussione anche di questo particolare disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **P O Z Z A R**, *f. f. relatore*. Soltanto poche parole a conclusione di questo dibattito; innanzitutto per ringraziare i senatori Garoli, Filetti e Buccini che hanno dato un contributo all'esame approfondito di questo disegno di legge, che, come ha lamentato il senatore Filetti, ha avuto una pausa di cinque mesi di riflessione dalla data di conclusione dei lavori della Commissione alla data odierna del dibattito in Aula.

A dir la verità la Commissione aveva a suo tempo chiesto che il provvedimento fosse assegnato in sede deliberante; vi è stata l'opposizione del Governo, in particolare del Ministro del tesoro, il quale ha successivamente cambiato parere dopo aver valutato assieme a noi che per la sostanza delle cose il disegno di legge, almeno in via indiretta, comporta minori oneri per lo Stato, e non i paventati maggiori oneri che spaventano sempre, specialmente in questo periodo, il Ministero del tesoro. Devo poi precisare, anticipando un mio giudizio positivo sugli emendamenti che sono stati presentati, che la Commissione, visto e considerato che il

provvedimento andava in Aula, si era riservata un ampio riesame delle modifiche adottate durante i lavori della Commissione stessa, per controllare se quelle modifiche corrispondevano in maniera efficace al fine che si proponeva il provvedimento, cioè quello di uniformare e accelerare, come dice il titolo, la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. Spero quindi che nessuno si scandalizzi se il relatore sosterrà gli emendamenti presentati che sono in contrasto con le conclusioni provvisoriamente raggiunte cinque mesi fa dalla Commissione competente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

C O R T I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo deve esprimere un ringraziamento ai senatori che hanno preso l'iniziativa, alle Commissioni che hanno elaborato e al relatore che ha presentato questo disegno di legge al Senato. L'attività quotidiana in sede ministeriale ci ha insegnato quanto ce ne fosse bisogno e quanta fosse l'urgenza di questo provvedimento. Tutto ciò che serve, come diceva il senatore Garoli, a togliere rami secchi che disturbano la crescita della pianta della cooperazione deve essere fatto. Dico di più, bisogna togliere tutto ciò che offusca l'immagine della cooperazione nel nostro paese, dove già per una mancata formazione culturale e sociologica la cooperazione non gode di buona stampa. Essa è invece uno strumento importante; e sarebbe stato molto utile che oggi fosse adeguatamente sviluppata nel nostro paese proprio in presenza della grave situazione di incremento del costo della vita che dobbiamo verificare. Invece ci mancano degli strumenti veri come potrebbero essere le cooperative con i quali la collettività e lo Stato possano operare perchè i costi della distribuzione — e qui parliamo soltanto di questo — possano essere più efficacemente contenuti.

Sono lieto anche di comunicare qui che il Ministero del lavoro ha concluso i lavori, in

sede di consulta della cooperazione, sul documento De Marzi e che è già pronto uno schema di disegno di legge — che stiamo elaborando con i rappresentanti della cooperazione — per un intervento globale su tutta la normativa che riguarda la cooperazione stessa. Questo che stiamo esaminando è quindi un provvedimento particolare che contribuisce a sciogliere un nodo che ci si presentava, ma il Ministero ha anche ritenuto necessario predisporre — e ci auguriamo di poterlo presentare al Consiglio dei ministri e successivamente al Parlamento al più presto — un disegno di legge per un intervento organico, una vera e propria riforma della legislazione e delle norme in materia di cooperazione.

Anche questo è stato sempre sollecitato da chi ha a cuore le sorti della cooperazione. E consideriamo quindi utile e necessario adottare il provvedimento al più presto.

Per quanto riguarda la materia specifica al nostro esame, ritengo di poter concordare, a nome del Governo, con gli emendamenti che sono stati qui sostenuti dal senatore Buccini. Sono degli emendamenti che hanno un preciso significato e contribuiscono a rendere più chiara ed efficace l'operatività della norma in esame. In particolare avremmo considerato pregiudizievole l'introduzione all'articolo 3 del concetto di data di pubblicazione del provvedimento rispetto invece al concetto della data di emanazione, per le ragioni qui illustrate dal senatore Buccini e che senz'altro il Governo ritiene validissime.

Inoltre ritengo di poter concordare anche con l'emendamento relativo all'articolo aggiuntivo proposto circa i criteri di nomina dei commissari liquidatori. Indubbiamente questo argomento così come presentato nel testo proposto dalla Commissione era collocato male in quanto sembrava riferirsi soltanto ad un certo tipo di liquidazione coatta e poi presentava dei criteri incompleti perchè si escludevano esperti che proficuamente il Ministero può essere in condizione di utilizzare in casi particolari. Quindi esprimo il parere favorevole del Governo a questo emendamento, mentre devo esprimere parere contrario all'emendamento De Marzi sullo stesso argomento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario*:

Art. 1.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonché la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e — in ogni caso — dalle disposizioni della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 2.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modi-

ficato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza — qualora accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive, o su richiesta del legale rappresentante dell'ente — provvede con proprio decreto allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Tale decreto deve essere pubblicato sul Foglio annunci legali della provincia ove è la sede della cooperativa.

I creditori o altri interessati possono produrre istanza motivata all'autorità di vigilanza per la nomina del liquidatore, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Il commissario liquidatore è scelto fra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.

Se nominato, il commissario liquidatore — ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive — può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore — nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge — accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.

Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

R I C C I , *Segretario*:

Sostituire i primi quattro commi con il seguente:

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio del-

lo Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza — ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive — provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta ».

2. 1 DE MARZI, GAROLI, FERRALASCO

Al primo comma dopo le parole: « l'autorità di vigilanza » inserire le altre: « anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente ».

Consequentemente, sopprimere all'ottavo e nono rigo le parole: « o su richiesta del legale rappresentante dell'ente ».

2. 3 BUCCINI, CIPPELLINI, SIGNORI, CORRETTO, TORTORA, LICINI, ARFÈ, STIRATI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il commissario liquidatore è scelto tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonchè tra esperti in materia di lavoro e cooperazione ».

2. 2 BUCCINI, CIPPELLINI, SIGNORI, CORRETTO, TORTORA, LICINI, ARFÈ, STIRATI

PRESIDENTE. Poichè gli emendamenti sono già stati illustrati, invito la Commissione ad esprimere il parere su di essi.

* POZZAR, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2. 1 dei senatori De Marzi, Garoli e Ferralasco. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 3 presentato dai senatori Buccini, Cipellini ed altri, mi esprimo in senso favorevole perchè la sostituzione della parola « anche » con la pa-

rola « o » è sostanziale; pertanto l'emendamento è accettabile. Sottopongo alla Presidenza questo problema: l'emendamento 2. 1 dei senatori De Marzi, Garoli ed altri sopprime tutti i commi; pertanto bisognerà vedere come collocare, qualora venisse approvato l'emendamento De Marzi, l'emendamento 2. 3 sul quale esprimo parere favorevole rispetto al nuovo testo eventualmente approvato dall'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 2, chiedo che sia rinviato l'esame e su di esso mi riservo di esprimere il parere successivamente allorchè sarà esaminato l'emendamento 8. 0. 1 (dei senatori De Marzi, Garoli e Ferralasco) al quale esso è collegato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

CORTI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con il relatore.

BUCCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BUCCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente sono favorevole all'emendamento 2. 1 del senatore De Marzi. Volevo soltanto far osservare che qui si afferma il principio dello scioglimento di autorità « salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta ». Cioè l'ipotesi di scioglimento, salvo il caso di espressa e motivata domanda dei creditori da avanzarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione, deve essere regolamentata. Altrimenti, a mio avviso, non avrebbe significato dire « salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori... » perchè potrebbe essere avanzata in ogni momento. Bisogna, cioè, regolamentare il caso in cui un creditore intende procedere, invece, alla nomina del commissario liquidatore perchè ritiene che la cooperativa abbia delle passività.

Giustamente il senatore Filetti aveva fatto osservare che questa norma era inutile perchè ciò era detto nella legge; ma se la si

vuole qui riportare in ogni caso, bisogna necessariamente darle un termine; altrimenti non ha alcun significato il dire « salvo il caso di espressa e motivata domanda... » se poi non si regola. Infatti o bisognerebbe non parlarne affatto, ed allora c'è la legge che soccorre, perchè la legge esiste e dice che entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento gli interessati possono fare ricorso, limitandosi quindi alla prima parte; oppure se si vuole anche inserire la seconda parte bisognerà fissare un termine. Mi permetto di richiamare l'attenzione del proponente l'emendamento, senatore De Marzi, su delle osservazioni che potrebbero avere un certo rilievo perchè, approvato così, l'emendamento lascia adito a diverse questioni di carattere giuridico, mentre noi abbiamo tutto l'interesse a snellire la procedura.

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Le osservazioni del senatore Buccini sono veramente precise e ritengo che, anche sulla base di quanto ha detto prima il senatore Filetti su questo argomento, sia necessario effettivamente apportare una modifica all'emendamento 2.1, nel senso suggerito dal senatore Buccini.

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Alla fine dell'emendamento 2.1 si potrebbero aggiungere le parole: « da presentarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione ».

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Signor Presidente, propongo che l'emendamento 2.1 sia modificato con l'aggiunta delle seguenti parole, ora suggerite dal senatore Varaldo: « da presen-

tarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2.1 del senatore De Marzi e di altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, del senatore Buccini e di altri senatori, faccio presente che la seconda parte è preclusa e che la prima parte deve intendersi riferita al testo dell'emendamento 2.1 testè approvato.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

L'emendamento 2.2 sarà esaminato contestualmente all'emendamento 8.0.1.

V A R A L D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O . Prima di votare l'articolo 2 nel suo complesso sarebbe forse il caso di aggiungere, dopo le parole: « dalla data della pubblicazione » le altre: « del decreto di scioglimento ».

P R E S I D E N T E . Questa aggiunta potrà essere fatta in sede di coordinamento. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo ora all'articolo 3. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge,

sui beni compresi nella liquidazione non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore — ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione nè a ripartizioni parziali — è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione ».

3. 1 **D E M A R Z I , G A R O L I , F E R R A L A S C O**

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Garoli ed il Governo ha già espresso su di esso parere favorevole. Invito ora la Commissione ad esprimere il suo parere.

P O Z Z A R , *f. f. relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 1 milione.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza — su richiesta del commissario liquidatore vista dal comitato di sorveglianza, se nominato — ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

(È approvato).

Art. 6.

Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonchè nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito — in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi — ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 2455 del codice civile, quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.

A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto; le even-

tuali eccedenze risultanti alla fine di ciascun esercizio saranno reinscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce ».

8.0.1 **DE MARZI, GAROLI, FERRALASCO**

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Garoli.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 8.0.1 e sull'emendamento 2.2, del senatore Buccini e di altri senatori, il cui esame era stato rinviato in questa sede.

* **P O Z Z A R ,** *f. f. relatore.* Signor Presidente, a mio avviso deve essere mantenuto l'emendamento 8.0.1 del senatore De Marzi che prevede che la nomina dei commissari liquidatori sia fatta con decreto del Ministro del lavoro, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, e ad esso si dovrebbe aggiungere, se il senatore De Marzi e gli altri presentatori sono d'accordo, l'emendamento 2.2 del senatore Buccini ed altri che precisa che, comunque, anche se la terna viene fatta dall'associazione nazionale di rappre-

sentanza, il commissario liquidatore è scelto tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione. In tal modo garantiamo che le segnalazioni della terna da parte delle associazioni competenti siano fatte tenendo conto di persone che sappiano operare per la liquidazione delle cooperative e che non si tratti soltanto di impiegati delle associazioni cooperative o di politici *sui generis* che si dedicano a questa attività piuttosto delicata.

D E M A R Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I . Io vorrei pregare il Governo di tener conto, prima di esprimersi, di alcune osservazioni riguardanti l'articolo aggiuntivo da me presentato. Esso precede ciò che da tanti anni, dal 1947, la cooperazione italiana attende, cioè la riforma della legislazione cooperativa. Infatti nella riforma della legislazione cooperativistica dovrebbe essere introdotto il principio nuovo, e l'ambiente cooperativistico è orientato verso questo nuovo modo di agire, e cioè di responsabilizzare il mondo cooperativo. La vigilanza, che oggi è uno strumento del Ministero, dovrebbe tramutarsi, analogamente a quanto avviene per le altre cooperazioni nell'ambiente del Mercato comune, in una responsabilizzazione maggiore degli organismi cooperativistici che debbono per primi rispondere del funzionamento delle cooperative.

Ora, se puntiamo a questo non possiamo accettare che il Ministero abbia l'autorità di nominare i commissari che vuole. Io ho studiato questo provvedimento nel periodo in cui ho avuto la responsabilità del settore e credo che il Sottosegretario che oggi ha tale responsabilità avrà anche egli notato delle cose che sono al di fuori di ogni realtà e del buonsenso: parte dei commissari della Lombardia, ad esempio, sono della Campania, i commissari della provincia di Asti sono di Caserta e così via. Questo perchè il Ministero nomina coloro che decide di no-

minare nell'ambito del Ministero stesso. Nel periodo in cui ho avuto la responsabilità del settore, benchè non ci fosse la norma legislativa, ho fatto quello che si dice in questo emendamento, cioè quando si doveva nominare un commissario mi rivolgevo alle organizzazioni, che sono poi quelle che devono agire, che devono tutelare, che devono consigliare, affinchè venissero suggeriti dei nominativi di persone che erano del posto, che conoscevano la situazione, che non dovevano spendere soldi per andare in giro.

Sono quindi perfettamente d'accordo con il relatore di innestare nel mio articolo aggiuntivo l'emendamento Buccini 2.2 affinchè la terna sia scelta comunque tra persone di valore tecnico, fra gli iscritti agli albi professionali eccetera e pregherei il Governo di non opporsi in forma decisa perchè questo sarebbe in contrasto con le ultime parole del Sottosegretario il quale ha detto che finalmente la commissione centrale per la cooperazione ha finito il suo studio e io so, dal momento che lo conosco, che in fondo questo studio è favorevole ad una forma nuova di vigilanza che non sia quella tradizionale, tipica di un passato che non era democratico e che non era caratterizzato da una responsabilizzazione delle categorie.

Ho voluto dare queste spiegazioni perchè effettivamente credo che vi sia l'unanimità dell'Assemblea su questa tesi e prego il Governo di non metterci in difficoltà nel pronunciare il nostro voto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O R T I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, rispondo con imbarazzo al senatore De Marzi per la sua esperienza e conoscenza del settore, perchè in realtà su questo punto non sono da considerarsi soltanto gli interessi della cooperazione, ma anche quelli della collettività, dei creditori e dei terzi. La necessità di regolamentare la nomina del commissario è data dagli abusi che si sarebbero verificati nel passato. In tutto questo c'è del vero, perchè effettivamente risulta che ci sono state nomine di persone incaricate

di liquidazioni in sedi lontane dalla loro residenza, senza che vi sia stata rispondenza ad un criterio di economicità della operazione di liquidazione, e di conoscenza dell'ambiente.

Proprio per ovviare a queste difficoltà, a quello che comunque può essere un sospetto di favoritismo nell'attribuire questi incarichi che generalmente sono impegni non molto redditizi, ma che in taluni casi possono esserlo, nel disegno di legge che è stato proposto — e mi pare che questo sia specchiato perfettamente dalla proposta del senatore Buccini — si è cercato di individuare esattamente i criteri e le qualità professionali delle persone cui attribuire l'incarico. Mentre prima quindi vi era una scelta senza vincoli da parte del Ministro, con l'emendamento del senatore Buccini si definisce esattamente la qualifica professionale e quindi la serie di persone entro le quali si può scegliere. Che questo sia possibile fare su una terna proposta dalle cooperative come proposto dal senatore De Marzi sembra una cosa apparentemente quasi ovvia. In realtà, se si tiene conto del fatto che oltre all'interesse delle cooperative vi sono anche gli interessi della collettività e dei terzi, il pericolo che le cooperative propongano esclusivamente — e direi ovviamente — dei operatori può ingenerare quanto meno il sospetto che la prevalenza dell'interesse cooperativo sia tale da ignorare, o da sottovalutare, o da scavalcare gli interessi dei terzi. Questo quindi è il punto. Ad ogni modo non mi sembra che sia un grosso problema e ritengo che sarebbe superabile con l'emendamento Buccini.

Un vero problema invece è quello di regolamentare e di togliere effettivamente quella discrezionalità completa che aveva il Ministero nella scelta dei commissari. Devo perciò esprimere un parere favorevole all'emendamento 2.2 del senatore Buccini, mentre sarei contrario all'emendamento 8.0.1 del senatore De Marzi così come è stato formulato. Semmai potrei suggerire di aggiungere nell'emendamento Buccini dei criteri di territorialità, completando il quadro. Io sarei favorevole quindi all'emendamento del sena-

tore Buccini introducendo solo quella parte dell'emendamento del senatore De Marzi che si riferisce ai criteri di territorialità, sempre però criteri di massima, perchè potrebbe darsi che la dimensione della liquidazione — e credo che il senatore De Marzi abbia presenti casi importanti non soltanto dal punto di vista cooperativistico — o il tipo di liquidazione sia tale da consigliare un criterio o una scelta diversa.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 8.0.1 quale risulta con l'aggiunta, come secondo comma, dell'emendamento 2.2, del senatore Buccini e di altri senatori.

V A R A L D O . Chiedo che l'emendamento venga votato per parti separate.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo comma dell'emendamento 8.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del secondo comma dell'emendamento 8.0.1.

P O Z Z A R , f. f. relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O Z Z A R , f. f. relatore. A seguito dell'approvazione del primo comma dell'emendamento 8.0.1, ritengo sia opportuno modificare l'emendamento 2.2, divenuto secondo comma dell'emendamento 8.0.1, nel modo seguente: sostituire le parole: « Il Commissario liquidatore è scelto » con le altre: « La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte ».

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, concorda su questa modifica?

B U C C I N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 8.0.1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che è stato proposto di aggiungere, in sede di coordinamento, alla fine del-

l'emendamento 2.1 già approvato le seguenti parole: « del decreto di scioglimento ».

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria » (1254), d'iniziativa del senatore Leggieri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria », d'iniziativa del senatore Leggieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevoli colleghi, il disegno di legge per la profilassi della carie dentaria, che la Commissione sanità propone, oggi, al vostro esame, non si presenta, a prima vista, come un fatto di grande rilievo nell'attività legislativa di un Parlamento chiamato, in queste settimane, a dibattere e a risolvere problemi gravi ed urgenti. Ma in un paese che in ogni settore, e primo fra tutti quello della salute, presenta, ancora oggi, aspetti di sconcertante e vergognosa arretratezza, questo disegno di legge per la profilassi anticarie vuole essere un contributo alla realizzazione di quel programma generale di politica sanitaria che dovrebbe tradursi in una sostanziale difesa del benessere psico-fisico della nostra popolazione.

Il contributo che la Commissione sanità intende dare con il presente disegno di legge a tale improcrastinabile miglioramento sani-

tario generale è subordinato, ovviamente, alle possibilità concrete che le diverse regioni avranno di realizzare una profilassi anticarie per la quale il provvedimento in esame fornisce, soltanto, uno schema generale e, più precisamente, una normativa-quadro, entro cui possono operare le legislazioni regionali.

Ci auguriamo che questa realizzazione ad opera delle regioni possa essere la più ampia e la più sollecita possibile, e vogliamo sperare che la prevenzione della carie dentaria, in sede scolastica, possa divenire una prassi generalizzata e normale nel nostro paese.

Se così sarà, onorevoli colleghi, questa legge avrà un suo peso e una sua incidenza non indifferente per la situazione sanitaria del paese: avrete appreso dalla relazione al disegno di legge e, comunque, dalle fonti più varie, quanto siano gravi le ripercussioni della carie dentaria nella salute della persona adulta. Potrete, di conseguenza, rendervi conto degli effetti benefici, anche meramente finanziari, di una prevenzione che farà risparmiare al paese somme ingenti per le malattie « evitate ».

È proprio in questo senso, d'altro canto, che la riforma sanitaria, nelle sue varie edizioni, insiste sempre, accortamente, sul tasto della terapia preventiva, ritenendo che sia più saggio e anche, in certo senso, più economico, porre altrettanto impegno nel difendere la salute, quanto nel curare la malattia. Di qui il prevedibile ampliarsi del ventaglio delle misure preventive, tra le quali ha posto la profilassi anticarie che migliora alla base, cioè dall'infanzia, la salute dei cittadini

e che potrà ridurre — voglio sottolinearlo — una parte dei costi che la riforma sanitaria comporta.

Il relatore ha osservato che questa legge è apparentemente slegata dalla visione globale della terapia preventiva. Noi ci limiteremo ad osservare che essa rientra, certo, nella prospettiva di una riforma sanitaria generale e per questo motivo non può mancarle anche il nostro appoggio. Ma è indubbio che essa si presenta come la tessera isolata di un mosaico che tarda troppo a comporsi, mentre sarebbe stato più logico assegnarle una precisa collocazione nel quadro organico completo dei servizi di medicina scolastica, a tutela di una infanzia che cresce indifesa ed esposta a troppi mali, oggi di agevole prevenzione, come i membri della Commissione sanità hanno tutti giustamente osservato, sottolineando amaramente, tra l'altro, che alla mancanza di un piano d'insieme e di una visione globale del problema della tutela dell'infanzia, è da addebitarsi per esempio l'altissima mortalità infantile, che rappresenta una delle vergogne del nostro paese.

Si riflette, insomma, anche qui il nostro congenito vezzo di predicare la necessità di una programmazione senza curarci di attuarla con la richiesta sollecitudine. Di modo che i problemi settoriali si ingigantiscono davanti ai nostri occhi, costringendoci a legiferare quando « la casa brucia ».

Il che non raramente ci induce ad errori di prospettiva, a squilibri, a disarmonie difficili, poi, a correggersi e a ricondursi entro gli orizzonti e i confini di un vasto quadro d'insieme.

La Commissione — voglio ripeterlo — nel suo dibattito ha, per l'appunto, assai giustamente ricordato che anche questa legge ci richiama indirettamente alla necessità, direi proprio all'urgenza, non più rinviabile di por mano in modo concreto alla tanto attesa riforma sanitaria.

Il disegno di legge in esame non pregiudica, comunque, a nostro giudizio, in alcun modo la prevista riforma nella quale potrà inserirsi agevolmente. Proprio per questo, come il relatore ha ricordato, la Commissione sanità ha modificato l'originario testo in modo da renderlo più rispettoso delle compe-

tenze regionali. Si è detto che così, però, effettivamente il testo è diventato un poco velleitario. Comunque sia, velleitario o non velleitario, esso è senza dubbio più rispettoso di quelle che sono le competenze regionali. E così la Commissione ha conferito alla legge in esame un suo ruolo di incoraggiamento e di indirizzo per quell'opera di prevenzione sanitaria scolastica che le regioni stesse sono e saranno sempre più chiamate a svolgere.

Per tali motivi, come ho detto sopra, pur rimpiangendo che una volta di più ci si occupi di una legge settoriale al di fuori di un contesto globale e mantenendo viva questa riserva, il nostro Gruppo esprime tuttavia voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Argiroffi. Ne ha facoltà.

ARGIROFFI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi interveniamo nell'odierno dibattito non solo e non tanto per avanzare qualche valutazione in relazione al disegno di legge n.1254, sulla istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria, bensì per connotare soprattutto alcuni rilievi che ci sembrano emergere con evidenza, dovendosi affrontare un argomento relativo alla politica sanitaria nel nostro paese.

Non possiamo, infatti, sottacere che uno dei temi fondamentali ai quali si riferisce l'attuale crisi finanziaria ed organizzativa è quello relativo alla catastrofe delle strutture sanitarie che si denuncia ogni giorno più grave e che investe settori fondamentali e strutturali di tale ambito.

Basterebbe pensare a che cosa significa la condizione di irrisarcibilità nella gestione delle mutue, che si denunciano in misura sempre maggiore e non reversibile un corpo separato, corporativo e disgregatore invece che uno strumento di assistenza e di sussidio terapeutico per decine di milioni di cittadini; gli ospedali versano poi in una situazione finanziaria che assume ormai vertici inverosimili, ove si consideri che sono creditori di somme che oscillano tra i 2 mila e i 3 mila miliardi nei confronti degli stessi enti mutualistici e che ciò nonostante non si riesce

a identificare, in una sola delle numerose dichiarazioni attribuite da organi di stampa e dai mezzi di informazione radio-televisivi alle competenti autorità sanitarie, una volontà o una consapevolezza politica appena sufficienti per consentire una previsione corretta e utile ad affrontare e risolvere, nella direzione più propria, questo enorme vuoto che rischia di far chiudere in una drammatica gestione fallimentare una vasta rete di nosocomi. Ciò avviene soprattutto nel Sud italiano, laddove cioè è più urgente e indilazionabile per gli ospedali il ruolo di difesa del cittadino dalle insidie della malattia sociale.

Ancora: gli sprechi enormi del settore farmaceutico sono ormai divenuti un esempio negativo, additato allo stupore degli operatori sanitari non solo nel nostro paese, dove appunto i debiti ospedalieri pare che producano una dispersione che si esprime in una spesa di 1 miliardo e mezzo di lire di interessi quotidiani nei confronti degli istituti di credito, bensì ed anche in numerosi paesi esteri dove si guarda a tale settore con stupore e sbigottimento.

Episodi di angosciosa nosologia sociale si sono verificati nel corso dei due più recenti anni, come ad esempio l'epidemia colerica, che pure avrebbe dovuto costituire un punto di riferimento e di suggerimento: ciò tanto per l'adozione di una serie di provvedimenti che finalmente andassero in direzione di iniziative riformatrici, quanto per l'attribuzione alle regioni di competenze che costituzionalmente ormai spettano ad esse. Il progetto di riforma sanitaria rimane un'ipotesi non verificabile su alcun disegno di parte governativa ad eccezione del vecchio documento dell'onorevole Mariotti. Attualmente soltanto il progetto del Partito comunista è depositato in Parlamento, mentre in tanti anni di gestione del potere da parte del partito di maggioranza relativa, non solo non si è avuta la presentazione di alcuna proposta, ma si sono riaffermate solo posizioni declamatorie: ci si è continuati a servire tanto degli ospedali quanto degli istituti mutualistici come di strumenti di sottopotere e di sostanziale corruttela, senza alcun rispetto o preoccupazione delle loro finalità istituzionali e lungi dall'identificare in codeste presenze il mezzo per difendere la salute pubblica.

L'intervento preventivo (come prima fase di un processo di rinnovamento culturale e operativo, da affidarsi all'opera delle varie componenti sociali che agiscono in ambiti comprensoriali, in una correlazione metodologica che identifica in questo primo momento il rinnovamento del settore e la revisione della superata concezione e pratica consumistico-terapeutica della medicina) è stato strumentalmente ignorato, nel costante tentativo di far slittare all'infinito qualsiasi tipo di effettivo rinnovamento che ponesse in forse le leve di sottopotere dei gruppi politici dominanti.

Da tale sommario panorama sono sorti, soprattutto di recente, importanti contributi dialettici e di analisi, con proposte che hanno tentato ripetutamente di porre l'accento su alcuni punti essenziali e pregiudiziali per poter rinnovare vasti settori e correttamente intervenire. Circa l'adozione di provvedimenti per il ripiano dei *deficit* ospedalieri, si sa soltanto, attraverso le ripetute dichiarazioni dell'onorevole Ministro della sanità, che il Governo assumerebbe di imporlo immediatamente per decreto-legge, riossigenando immotivatamente la situazione preagonica delle mutue. Ciò mentre l'avvio della riforma sanitaria si prevede possa essere definito soltanto per il corrente mese di luglio.

Ciò si sta disegnando, nonostante il suggerimento che il Gruppo comunista ha ripetutamente avanzato sulla necessità di identificare il rapporto di stretta contestualità di tali due fattori (parliamo del ripiano dei debiti ospedalieri e dell'avvio della riforma sanitaria), ad evitare che, come già accaduto per molti anni, piuttosto che eliminare gli sprechi esistenti ci si riduca a favorire ancora una volta la dispersione di vaste risorse economiche ed organizzative che invece va superata e vinta proprio nel momento di avvio della riforma.

In una situazione di tale gravità e con una problematica specifica di tale ampiezza e complessità, noi ci presentiamo in Aula per affrontare un problema come quello oggi dibattuto; e proprio nel tentativo — che mi sembra evidente — di isolarne il senso e di distaccarne il significato dai settori cui abbiamo brevemente cennato, si denuncia la

pericolosa povertà di intervento dell'attuale Governo.

Lungi dal valutare da un lato la causalità e gli elementi di crisi macroscopica a monte di tutto il sistema sanitario, nel disfacimento organizzativo esistente in tutti i settori della sanità, non si riesce neanche ad avvertire il metodo riduttivo e piuttosto penoso che consente oggi, ignorando il dramma in cui si dibatte la situazione igienica sanitaria ed ecologica del nostro paese, di parlare di un argomento tanto marginale e politicamente incomprendibile.

Abbiamo già in Commissione affermato che un provvedimento di profilassi della carie dentaria, certamente buono in sé, non può disgiungersi dal più vasto ambito organizzativo della medicina scolastica.

Come e perchè si potrebbe attribuire un titolo preferenziale a un intervento come quello proposto dall'attuale disegno di legge, quando la medicina preventiva già praticata nelle comunità scolari da parte di numerose regioni (ad esempio la Lombardia, l'Emilia-Romagna) ha saggiamente definito un preciso diagramma di valori specifici?

Perchè non ci si preoccupa una buona volta di intervenire ricordando che le percentuali di mortalità infantile sono nel nostro paese fra le più alte del mondo?

Non deve ciò forse significare che si impongono concezioni alternative e globali nell'opera di prevenzione dalle malattie nel settore nipiologico e infantile?

Basterebbe pensare al peso e al valore preventivo di un serio e costante *dépistage* e dei consequenziali provvedimenti in ordine ai necessari controlli vaccinici, agli accertamenti optometrici, audiologici, schermografici, cardio-reumatologici, endocrinologici, medico-psico-pedagogici, ortopedici (in relazione alle diffuse e sottovalutate scoliosi da positura), ematologici (e non solo per il milione di microcitenici pur esistenti in Italia); e anche ammettendo che in tale complesso ordine di intervento, la raccomandazione del Parlamento privilegiasse il settore odontostomatologico (certo, anch'esso importante), come mai dunque il disegno di legge non accenna neanche marginalmente al vero problema, che è quello della protesi?

È abbastanza facile curare la carie ed eliminare gli elementi dentali ormai inutilizzabili, ma in realtà l'intervento sociale dovrebbe assumere consistenza e credibilità ove si proponesse il risarcimento funzionale ed organico delle chiostre compromesse. Di ciò tuttavia non si parla affatto, denunciandosi così l'inesistenza di una seria prospettiva per quella collaborazione igienico-pedagogica del tipo scuola-famiglia-società che non potrà non costituire la base di intervento della riforma sanitaria e che fra l'altro potrebbe farci sperare di poter salvare in Italia almeno 25 mila bambini che muoiono ogni anno per l'inesistenza di una politica sociale e sanitaria correttamente indirizzata all'infanzia.

Vorrei in tal senso citare un brano di un saggio pubblicato a cura dell'ufficio programmazione della regione Emilia-Romagna sul tema « Sanità, assistenza e tutela dell'ambiente », dove si dice:

« I servizi di medicina preventiva, per essere validi, devono contare sulla partecipazione attiva e cosciente della collettività, in modo tale cioè che la prevenzione venga fatta non " sulla popolazione " ma " con la popolazione ". A tal fine, condizione indispensabile è il decentramento della potestà legislativa relativa alla prevenzione. Secondo presupposto è che l'intervento preventivo diretto all'età evolutiva sia continuativo e unitario, senza cioè l'attuale suddivisione fra strutture che interessano la popolazione da zero a tre anni e altre rivolte alla popolazione da 4 a 14 anni; l'esperienza ha dimostrato che la settorialità degli attuali interventi costituisce una delle principali cause della loro inefficienza. La prevenzione diretta alla età evolutiva deve inquadrarsi in un sistema compiuto di sicurezza sociale, sì da poter essere integrata da un complesso di servizi socio-assistenziali; è questa una esigenza inderogabile che si evidenzia in modo particolare affrontando i problemi dell'assistenza all'età evolutiva e a quella involutiva ».

In realtà non si riesce a comprendere il motivo reale per cui si debba attribuire valore prioritario alla valutazione di tale problema, quando numerosi altri tipi di intervento dovrebbero essere ipotizzati, ciascuno dei

quali certamente non meno importante di quello oggi discusso. Non è con una considerazione riduttiva e rapsodica che noi potremo stabilire legittimamente peso e valore alle presunte primogeniture scientifiche, ove si consideri — come abbiamo ricordato — anche e solamente l'ambito della medicina scolastica.

È singolare del resto che si sia in questi ultimi tempi insistentemente avanzata tale metodologia, e sarebbe sufficiente andare a rivedere con una sintetica analisi di retrospettione quali sono le proposte recentemente emerse nel dibattito di Commissione sanità per potersene rendere conto. In realtà basterebbe pensare all'irrisolto tema dei bambini problematici e handicappati, le cui tristi e spesso tragiche vicende vengono riportate frequentemente dalla cronaca; o ai problemi costituiti dalle frequenti epidemie di epatite virale di cui proprio le comunità scolari del Mezzogiorno soprattutto divengono pericolose veicolatrici; oppure alle altissime percentuali di diffusione delle sindromi tifo paratifoidee, che anche nel corso della recente infezione colerica furono denunciate fra le più elevate del mondo; e ancora, agli spaventosi indici colimetrici riscontrati nel golfo di Napoli, nel porto di Bari, in vaste zone litoranee della Penisola, (indici d'inquinamento di cui proprio in questi giorni si torna a parlare in maniera tanto preoccupata); o le isole di microcitemia presenti — come dicevamo — in vaste zone del nostro paese e soprattutto nel Sud. Come fare dunque a stabilire il valore prioritario di un intervento, quale è quello suggerito dal presente disegno di legge, intervenendo — fra l'altro — farraginosamente e sia pure come indicazione precettiva in un ambito di competenza sociale, costituzionale, politica e culturale di esclusiva competenza delle singole regioni?

Quando non si sono ancora rinvenuti i pochi miliardi necessari per coprire i Regi Laghi di Napoli e per procedere al disinquinamento del suo tanto decantato e corrotto mare, quando non si è avuta ancora sufficiente pietà nè sufficiente rigore per affrontare il grave problema dell'infanzia, come si potrà concedere credito a provvedimenti del tipo di quello suggerito dalla legge 1254?

La carie dentaria del resto, come risaputo, è difficile possa farsi risalire a un unico elemento etiologico, dal momento che la sua diffusione avviene per cause profondamente diverse: fra i bambini appartenenti a ceti abbienti per motivi di super e disalimentazione d'eccesso, e nei ceti sociali indigenti — come in vaste zone del Sud italiano — a causa di fattori sociali connessi con insufficiente alimentazione e relative discrasie metaboliche: fattori, tutti questi, accompagnati da una carente e spesso assente educazione igienica. Altri elementi ancora oggi non ben chiariti indicano dunque come velleitario l'intervento in tale settore di profilassi, ove esso sia disgiunto dalla prevenzione degli altri traumi di patologia medica e sociale.

A parte la considerazione relativa alla necessità di controllare proprio la presenza di fluoro naturalmente contenuto nelle acque di diverse regioni del nostro paese (il che renderebbe almeno inopportuno e probabilmente improprio un dosaggio omogeneo di fluoro su tutto il territorio nazionale), è da ritenersi errata la prassi degli interventi settoriali proprio perchè suggerimenti del genere di quello oggi discusso avanzano esplicitamente la necessità di una considerazione globale, e del grave problema delle malattie sociali e della tutela e prevenzione degli equilibri psico-fisici: da un lato per quanto concerne l'infanzia in età scolare, dall'altro per le denunciate difficoltà di inserimento nella scuola di importanti isole di bambini socialmente o patologicamente sfavoriti.

La stessa relazione Pittella, del resto, conferma queste perplessità quando afferma che « le dosi di fluoro somministrate per via interna fino all'ottavo anno devono essere rigorosamente conformi alle prescrizioni, in quanto un apporto eccessivo potrebbe perturbare l'attività degli ameloblasti e determinare una fluorosi ». Per inciso, vorrei aggiungere che mi risulta poco convincente il limite anagrafico minimo considerato utile per l'inizio della somministrazione di fluoro, operazione che — nei casi sicuramente controllati — dovrebbe probabilmente anticiparsi a tre anni.

Lo stesso articolo 2 del disegno di legge precettivo della organizzazione del servizio e

del relativo controllo in direzione dell'ente regione, nel quale si proponeva originariamente che dovesse provvedersi per mezzo di medici scolastici e degli ufficiali sanitari, anche se su proposta del Gruppo comunista è stato modificato affidando all'ente regione l'uno e l'altro (l'ente vi provvede — l'emendamento accolto — nel quadro organizzativo dei servizi di medicina scolastica), esprime la strumentalità di un intervento di emanazione sostanzialmente burocratica e centrale, che alla fine si denuncia almeno come pleonastico.

È dunque a nostro avviso da respingere l'osservazione secondo cui leggi come quella in esame non siano pregiudizievoli della normativa relativa alla futura riforma sanitaria; ciò anche per il fatto che pare imminente la pubblicazione di un disegno di legge che dovrebbe affrontare nella sua totalità il problema stesso della riforma, e per il fatto che l'articolo 3 del disegno di legge — oggi eliminato — pretendeva disporre la somma annua di lire 4.000 milioni a copertura di intervento come cifra da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, il quale avrebbe dovuto provvedere alla ripartizione in favore delle regioni in misura proporzionale ai soggetti in trattamento. Ciò ricordiamo poichè l'abolizione di tale articolo ha confermato la esattezza della nostra critica circa il conflitto di competenza e di legittimità costituzionale, sul quale noi abbiamo insistito ed anche oggi insistiamo, a proposito dei nuovi compiti affidati in materia di politica sanitaria alle regioni ed agli enti locali. La abolizione dell'articolo 3 rende ancora più incomprensibile la ragione giuridica per la quale lo Stato, ed il Ministero della sanità nella fattispecie, dovrebbero e potrebbero assumersi la legittimità di una erogazione di tal tipo.

Esistono del resto numerose iniziative già adottate in ambiti regionali diversi — questo la relazione lo rammenta — proprio ad opera di vari governi regionali esistenti, delle quali non si comprende come si possa non tenere conto, e di cui ci si chiede cosa dovrebbe avvenire quando un provvedimento come quello attuale dovesse sovrapporsi secon-

dariamente ad interventi già adottati e in corso di esecuzione.

Il legislatore dello Stato italiano non può ormai pretendere di sovrastrutturare alle regioni iniziative che rischiano di denunciarsi ormai insidiose per la legittimità costituzionale dell'ente periferico, e d'altro canto non si comprende come si possa imporre alle regioni del Mezzogiorno che sono certamente le più povere (ma non solo ad esse, si badi bene) un provvedimento come quello preconizzato dal disegno di legge n. 1254, stabilendo dal centro valori prioritari in ambiti di scelte profilattiche la cui valutazione può essere compiuta con proprietà politica e culturale solo in ambiti locali.

Ciò affermiamo anche per la precarietà di tante situazioni sanitarie locali: si pensi ai 10 primati drammatici della incidenza di malattie e dei molteplici elementi del dissesto ecologico più drammatico, emersi a Napoli e in Campania in occasione dell'epidemia colerica; o si pensi alle altissime percentuali di mortalità infantile in Basilicata, in Campania e in Calabria; o alle parassitosi intestinali dei bambini del Sud, legate ed aggravate dai bassi consumi proteici ed alimentari, per i quali sorge immediatamente il problema — quello sì urgentissimo — di una efficiente integrazione alimentare attraverso una corretta refezione scolastica.

Ecco dunque che interventi ben più pressanti e assolutamente indispensabili nel settore della prevenzione e della tutela della salute in ambito infantile si prefigurano come del tutto prioritari, quando non si consideri la necessità di affrontare il problema dei vasti nuclei di malattie che costituiscono l'endemico flagello delle regioni più povere.

Per i motivi e le considerazioni esposti, il Gruppo comunista si astiene nella votazione del disegno di legge n. 1254, intendendo con ciò sottolineare ancora una volta la propria indisponibilità non tanto al provvedimento in esame, del resto inevitabilmente mutilato in Commissione sanità e ormai svuotato di effettiva capacità di intervento e privo di copertura finanziaria, quanto per l'esplicita conferma che da esso ci viene dell'errato me-

todo di polverizzazione dei grandi temi della riforma sanitaria.

Noi riteniamo che sia ormai pericoloso lo slittamento di questi problemi e cogliamo questa occasione di dibattito per sollecitare tutti i colleghi e gli operatori del settore a mobilitarsi per affrontare e risolvere insieme le questioni e le implicazioni sempre più inquietanti di una inazione in un settore come quello sanitario igienico ed ecologico che riteniamo coinvolga tutti i cittadini del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pecorino. Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dice il disegno di legge del senatore Leggieri nell'introduzione che esso tende a creare in Italia il servizio obbligatorio per la prevenzione e la profilassi della carie dentaria, che lo Stato ha l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini e che i vari ceti sociali, anche se sommariamente, ma tempestivamente informati, chiedono l'impegno per ogni azione preventiva e ciò anche nel quadro anticipatore della tanto promessa riforma sanitaria. Siccome la riforma sanitaria è di là da venire, un po' per l'iter molto incerto e per l'esito molto dubbio, un po' per le continue vacanze che i legislatori sono costretti a prendere per le continue crisi governative e per le pesanti distrazioni a cui sono costretti dalle brucianti scottature dovute ai gravi disservizi sanitari, non ultima la minacciata paralisi degli ospedali, che la legge Mariotti va affossando sempre più; e siccome la prevenzione comporta tempi lunghi per sortire i suoi effetti, mentre l'attuazione è facilissima, consistendo nella somministrazione di una compressa da un milligrammo di fluoro *pro die* sotto la sorveglianza degli insegnanti ed il costo molto contenuto per le possibilità dello Stato, aggirandosi la spesa annuale sui 4 miliardi circa, si pensò di precorrere i tempi, presentando con una certa urgenza questo disegno di legge settoriale, da inserire poi in futuro nel contesto della grande riforma.

Non vi è dubbio che la carie dentaria è una malattia che ogni giorno va colpendo sempre più larghi strati sociali e non vi è dubbio che sulla sua diffusione influisce molto l'igiene della bocca ed il sistema dietetico alimentare moderno che, aumentando *in loco* l'acidità, consente alla flora acidogena di intaccare con maggiore facilità lo smalto dei denti già facilmente solubile. Non vi è dubbio quindi che per la sua diffusione e moltiplicazione, specie in questi ultimi anni, la carie è divenuta una malattia della civiltà e del consumismo.

Purtroppo ogni conquista ha un prezzo da pagare alla natura. Ma la scienza che mai si ferma ha creduto di trovare nel fluoruro di sodio non una cura certa, ma un correttivo alla facile solubilità dello smalto di certi denti e non vi è dubbio che molte statistiche nazionali ed estere ne dimostrano i benefici, anche perchè prevenendo la carie si cercano di evitare tutte quelle possibili malattie conseguenti, locali e generali, elencate nelle premesse del senatore Leggieri e nella relazione del senatore Pittella.

La via di somministrazione più facile e più comoda è quella per via generale in compresse. Ma per quanto pare che il fluoro non dia serie preoccupazioni usato in queste dosi, pur tuttavia perplessità sono state sollevate a livello scientifico. Infatti, trattandosi di sostanza — il fluoro — diversamente presente in ogni organismo, nelle acque e in altre sostanze, la terapia deve essere sorvegliata con scrupolo e perizia da sanitari e non da insegnanti, poichè solo a queste condizioni si può costringere, specie l'infanzia, ad un trattamento chimico collettivo, garantendo quindi la sua innocuità per i singoli.

Nel testo originario poi il presentatore, senatore Leggieri, aveva previsto un terzo articolo per l'onere di 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità: spesa molto modesta in verità, per la profilassi e prevenzione di una malattia tanto diffusa. Ma avendo il Governo fatto sapere la sua indisponibilità finanziaria, si decise in Commissione di portare al Parlamento il disegno di legge per l'approvazione con la soppressione dell'articolo 3 che ne pre-

vedeva la spesa. Non capisco a cosa serva una legge che, prevedendo una spesa, non la imputi a qualcuno. Essa è forse incostituzionale, ma certamente inconcepibile ne è il funzionamento. Così essa resterà tra le cose irraggiungibili, tra le chimeriche enunciazioni della riforma del centro-sinistra che batte banco nelle verbose affermazioni di volontà in materia di prevenzione e profilassi, lasciando al popolo apatico, stanco e distratto l'illusione dell'interessamento. Appunto per questo il senatore Pittella, per voler coprire lo stato di malessere, parla di leggequadro. Ma a chi deve essere raccomandato questo quadro? Alla fantomatica e nebulosa riforma sanitaria? Alle regioni? Alle province? Ai comuni?

È proprio in virtù dell'articolo 117 della Costituzione che il Gruppo del movimento sociale-destra nazionale ha presentato un articolo aggiuntivo che imputa alle regioni la spesa necessaria, nella speranza che venga approvato. Del resto la spesa per ogni regione si aggirerebbe sui 180-200 milioni. Diversamente l'amico senatore Leggieri avrà stasera la gioia di veder approvata una legge che porta il suo nome, ma avrà sicuramente — penso — nel suo cuore il dolore e il dispetto di non vederla funzionare.

Puntualmente, nonostante le nostre perplessità e le incongruenze testè denunciate, per gli scopi squisitamente sociali e morali che il disegno di legge vorrebbe prefiggersi, annunzio il voto favorevole del Gruppo a cui mi onoro di appartenere. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Leggieri. Ne ha facoltà.

L E G G I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la puntuale relazione redatta dal senatore Pittella, oltre che gli interventi che ho ascoltato in quest'Aula, mi esimerebbero dal prendere la parola in sede di discussione di questo disegno di legge; ma un po' il bisogno di testimoniare la mia riconoscenza agli onorevoli colleghi che ne hanno agevolato il cammino, e in primo luogo all'onorevole relato-

re, un po' il dovere di chiarire i dubbi che sono affiorati in sede di discussione, ed anche qui in quest'Aula, mi inducono a fare alcune brevissime considerazioni.

Non c'è dubbio — è apparso chiaro dalla relazione e anche dagli interventi, ivi compreso quello per la verità contraddittorio del senatore Argiroffi — che la profilassi della carie dentaria è un problema di assoluta attualità. Senatore Argiroffi, quando una malattia investe l'80 o il 90 per cento del genere umano, non può lasciare indifferenti i pubblici poteri. Quando uno stato morbosamente per sé non grave viene però riconosciuto come causa determinante di numerose alterazioni organiche (che sono state puntualmente ricordate anche dall'intervento del senatore Argiroffi) nel breve e nel lungo termine ed il danno economico che esso produce per il nostro paese viene valutato nell'ordine di circa 1.000 miliardi all'anno, non è possibile — per chi queste cose conosce e sa che vi sono mezzi per modificarle — non avvalersi della propria iniziativa per tentare di cambiare o almeno di migliorare lo stato dei fatti.

Per ciò, e solo per questo, ho sentito il dovere di portare alla vostra approvazione questo disegno di legge, precorrendo magari ma non eludendo un disegno organico di medicina preventiva. Noi ci auguriamo, anzi siamo convinti che la riforma ci fornirà uno strumento legislativo articolato ed armonico per un'azione globale di prevenzione, ma sappiamo anche che il ritardo in questa materia, per i tempi lunghi che essa comporta, allontana sempre più il conseguimento dei suoi fini.

Pertanto questo come altri capitoli di medicina preventiva non possono essere considerati avulsi e quindi elusivi della riforma, ma sono parziali eppure positive tappe che non contraddicono ma armonicamente si inseriscono in anticipo in un più ampio disegno di prevenzione; e non si vuole con questo certamente stabilire un criterio di priorità.

Noi italiani non siamo certamente i primi ad affrontare in termini legislativi il problema della profilassi della carie dentaria.

Sono passati cento anni: era il 1874 quando un dentista tedesco consigliò per la prima volta ad un suo paziente, a scopo anticarie, l'uso di pasticche di fluoruro di potassio. Ma solo nel 1940 l'uso dell'elemento cominciò ad avere diffusione. Nel 1945, in America, fu sperimentata la fluorizzazione degli acquedotti. Nel 1951 furono usate in Svizzera per la prima volta le microcompresse di fluoruro, con risultati sorprendenti di riduzione della carie. Oggi già venti paesi in modo diverso si avvalgono del fluoro come mezzo di profilassi anticarie. L'acqua fluorizzata, la fluorizzazione del latte e del sale, la jonoforesi con fluoruro stannoso, il fluoro per uso topico, la somministrazione di micro-compresse di fluoruro di sodio sono altrettanti metodi intesi ad un unico fine: offrire con l'apporto di fosforo una maggiore compattezza alla componente minerale degli elementi dentari per renderli resistenti all'insulto dei fattori biochimici, microbici e alimentari che sono alla base della patogenesi della carie.

Noi abbiamo ritenuto di introdurre anche nel nostro paese un servizio obbligatorio di profilassi avvalendoci sì delle esperienze estere ma soprattutto, in riferimento a ciò che è stato detto dal senatore Argiroffi, valorizzando quanto volontariamente, con spirito pionieristico, già si va facendo in molti comuni italiani e quanto in alcune regioni è già istituzionalizzato con legge regionale. Non abbiamo avuto dubbi dopo attenta valutazione nell'esprimere la nostra preferenza in ordine alla scelta del metodo. Ci siamo avvalsi delle citate esperienze ma ci siamo lasciati guidare anche dalla preoccupazione di fare una legge che fosse attuabile in ogni zona del nostro paese. È inutile fare delle leggi, magari avanzate sul piano tecnico ma che sono destinate a rimanere inattuata e disattese. Il metodo da noi indicato è quello della somministrazione di fluoro *per os*. Ci è sembrato il più semplice e concreto per i seguenti motivi: ci consente di raggiungere tutti i soggetti in età scolare effettuando in classe la somministrazione di fluoro. Ci offre la possibilità di un esatto dosaggio per rapportarlo al fabbisogno organico, non

presenta pericoli d'intossicazione alle dosi controllate; basta dosare preventivamente la quantità di fluoro presente nell'acqua servita nella zona e si ovvia con questo metodo alle preoccupazioni espresse da alcuni senatori. E d'altra parte l'esiguo costo del servizio, che non è aspetto di secondaria importanza, specie in questo particolare momento in cui versa il nostro paese. Ma devo immediatamente far notare che la scelta del metodo non è esclusiva, pur essendo chiara la preferenza del legislatore per la somministrazione di fluoro per via orale, per le ragioni appena ricordate, la legge non esclude il ricorso a metodi diversi; e questo ha lo scopo di non vanificare appunto le esperienze conseguite in diverse zone del paese con l'utilizzazione di altre metodiche, tenendo conto del vario livello organizzativo e della diversa capacità di collaborazione delle strutture scolastiche nelle varie regioni, nelle quali è possibile anche inserire quella profilassi delle alterazioni di carattere ortodontico, a cui è stato fatto riferimento, che non possiamo in questo momento generalizzare a tutto il paese.

Vi è chi ha sostenuto che la legge pur apprezzabile nelle sue finalità viene vanificata dalla mancanza di uno stanziamento specifico che copra la previsione di spesa. Per la verità, è stato ricordato, l'onere finanziario era stato contemplato nella originaria proposta. Ma sono prevalse alla fine le giuste considerazioni del Governo, che ha fatto notare come non attraverso uno specifico stanziamento a carico del bilancio dello Stato era attuabile il servizio, ma esso andava inquadrato, dal punto di vista finanziario, nei singoli bilanci regionali, tenuto conto della specifica competenza delle regioni in materia di medicina preventiva. D'altronde la tesi ci è sembrata tanto più convincente, senatore Pecorino, tenuto conto che il capitolo 1161 del bilancio del Ministero della sanità che prevedeva contributi e sussidi per la profilassi della carie dentaria, è stato decurtato: e la quota ridotta riportata nel fondo comune per il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario. Quindi c'è da ritenere che è già in atto un finanziamen-

to alle regioni per l'assolvimento di questo compito. Tanto è vero che alcune regioni hanno già provveduto con propria legge all'istituzione del servizio. Si veda, per esempio — ecco come noi teniamo conto delle esperienze regionali e non le trascuriamo come qualcuno ha affermato — la deliberazione n. 649 approvata il 17 dicembre del 1973 dal consiglio regionale della Toscana.

Nè mi pare per la verità che questa realtà possa trovare una maggiore forza in virtù della proposta del senatore Pecorino di imporre alle regioni dei termini per l'attuazione di questa legge perchè questo fatto credo non sarebbe ritenuto legittimo dato che si tratta di materia completamente trasferita e non di materia delegata.

Perciò noi abbiamo chiesto e chiediamo agli onorevoli colleghi un voto di approvazione di questa legge. È una legge utile anche nei suoi limiti, i quali però vanno ricercati in altra direzione. Sappiamo che non basta la sola somministrazione di fluoro. La profilassi della carie dentaria si realizza, come è stato ricordato, almeno con il raggiungimento di due traguardi. Il primo è rappresentato dall'irrobustimento dello smalto; e l'apporto di fluoro nel modo proposto assolve a questo compito. Il secondo traguardo è rappresentato dal quotidiano controllo della placca dentale la quale costituisce il terreno fertile su cui si realizzano i complessi fenomeni enzimatici che sono alla base della solubilizzazione della parte minerale del dente.

Ora, il controllo della placca dentale può ottenersi soltanto mediante l'igiene dentale personale. Se si tiene presente che il nostro intervento profilattico è diretto verso soggetti di età dai cinque ai quattordici anni (e, come abbiamo sentito, è auspicabile che sia diminuito il limite di età in cui iniziare questa profilassi), ci rendiamo conto che mentre il primo obiettivo, ossia la somministrazione del fluoro, è facilmente perseguibile, più difficile e precario mi sembra il poter realizzare la seconda condizione sulla totalità dei soggetti. Infatti mentre nel primo caso è sufficiente l'adesione passiva del bambino, nel caso dell'igiene dentale personale

è indispensabile un comportamento attivo e stabile che i soggetti devono acquisire attraverso un'azione psicodidattica che li porti dalla naturale indifferenza alla riscoperta continua di motivazioni sufficienti alla pratica costante dell'igiene dentale.

Ora ecco perchè, senatore Pecorino, abbiamo previsto che soltanto il maestro — insieme alla somministrazione del fluoro — possa convincere, insegnare ed addestrare il bambino nella pratica della profilassi dentale.

Perciò abbiamo ipotizzato la scuola come l'ambiente più idoneo alla realizzazione di questo programma. Nè mi sembra fuori di luogo anticipare l'idea — anche per venire incontro *ab ovo* al discorso del senatore Argiroffi — che esiste l'esigenza della istituzione nella scuola di un nuovo ruolo: quello del maestro igienista quale operatore di educazione sanitaria non solo ma, previo adeguato aggiornamento, quale effettivo collaboratore del medico nel quadro di un organico servizio di medicina scolastica; in questo ambito la profilassi della carie costituisce certamente soltanto uno dei numerosi problemi di prevenzione che attendono di essere affrontati. Vorrei ricordarne solo due per il loro legame con la vita di relazione e quindi con la osservazione e la sensibilità sanitaria del maestro: le ipoacusie infantili già ricordate e i disturbi della vista anch'essi ricordati. Ma questo discorso troverà la sua giusta collocazione nel contesto della riforma.

Da questa breve divagazione vorrei tornare, per concludere, ad un altro degli aspetti di una articolata azione di prevenzione della carie. In Svezia nel quadro di questa profilassi, oltre alla somministrazione di fluoro, è stata proibita la vendita ambulante di dolciumi nelle adiacenze delle scuole, supplita peraltro dalla libera vendita di frutta. Questa notizia serve a richiamare la nostra attenzione su un fatto che tutti sappiamo ma che costantemente non teniamo presente: l'azione cariogena dello zucchero. Gli zuccheri raffinati quali il saccarosio che noi consumiamo sono un ottimo *pabulum* per i germi della placca, un ottimo terreno per l'azione dei loro enzimi il cui effetto ultimo

è la produzione di sostanze acide ad effetto cariogeno. Nella larga scala degli zuccheri ve ne sono diversi, quali il sorbitolo, a più alto peso molecolare ma con minore potere cariogeno.

Il problema di un più vasto consumo di questi ultimi si pone nel quadro di una organica profilassi della carie.

So che questo non è il momento più propizio per ipotizzare una discriminazione tra zuccheri; ma i fattori di tipo industriale e commerciale che vi sono connessi possono rappresentare motivo di approfondimento da parte delle aziende produttrici, anche in rapporto ai valori dietetici cui abbiamo fatto riferimento.

Per queste considerazioni il disegno di legge che stiamo per approvare, al di là della sua intrinseca validità, può avere — io direi: dovrebbe avere — un significato indiretto: quello di richiamare l'interesse degli operatori sanitari e sociali e della pubblica opinione sul problema della carie.

Questa malattia, ritenuta in passato appannaggio dei ceti sociali elevati, ha assunto negli ultimi decenni una vastissima diffusione, tanto da investire, come ho avuto occasione di ricordare, più dell'80 per cento del mondo civile. I danni che essa produce sono gravi, non solo per l'apparato masticatorio, ma per la salute generale dell'uomo. Il tedesco Euler, come ho detto nella presentazione del disegno di legge, ha definito la carie « malattia della civiltà »; noi purtroppo siamo pienamente partecipi di questo aspetto della civiltà. Dobbiamo rispondere al danno con uno strumento civile: questa legge, se opportunamente applicata, può esserlo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P I T T E L L A, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, l'intervento di tutti i senatori che abbiamo ascoltato e particolarmente quello del senatore Leggieri mi facilita il compito nel-

l'essere breve nella mia replica. Infatti il senatore Leggieri ha puntualizzato e chiarito i punti più salienti che riguardano questo disegno di legge, riportandosi a quelle esperienze nazionali, europee e mondiali le quali dicono chiaramente come l'uso del fluoruro di sodio dia efficacia di risultati, certezza di una maneggevolezza molto vasta e quindi come la sua applicazione, così come si è potuto stabilire attraverso esperienze antiche e recenti, sia un fatto positivo.

Non faccio che ricondurmi alla relazione scritta che è stata distribuita per raccomandare l'approvazione del disegno di legge 1254 perchè esso rispecchia un fatto sociale di enorme importanza. È stato ricordato, infatti, che l'80-90 per cento della popolazione è investita da questa malattia che non deve essere guardata soltanto in sé, ma deve essere guardata come il punto di partenza di ben altre malattie importanti, molte volte letali per la vita stessa dei cittadini.

La certezza dell'efficacia, della maneggevolezza del fluoruro di sodio e poi il fatto che questa legge viene presentata sotto forma di legge-cornice sono tutti elementi positivi e certamente non criticabili.

La volontà di salvaguardare la sovranità regionale — e d'altronde la soppressione dell'articolo 3 e gli emendamenti agli articoli 1 e 2 ne danno conferma — costituisce un ulteriore motivo di stimolo per l'approvazione del decreto-legge in esame.

Con il senatore Premoli mi dichiaro d'accordo quando dice che questo disegno di legge vuole essere un contributo alla prevenzione in generale e quindi una legge-cornice. Rivolgo altresì al senatore Premoli un sincero ringraziamento per le sue parole di adesione che, come già in Commissione, hanno dimostrato di essere altamente sincere e responsabili.

Ringrazio anche il senatore Argiroffi per il suo intervento che, come sempre, è stato di critica costruttiva, elevato per concetti e forma. Aderisco alle sue ipotesi di lavoro globale ma ribadisco che, nell'attesa, che mi auguro sia breve, di poter discutere sulla riforma sanitaria in Commissione ed in Aula, quella materia suscettibile di regolamen-

to da parte dello Stato deve essere affrontata e disciplinata senza rincorrere idee di perfezionismo e senza lasciar passare tempo utile e prezioso nella realizzazione di ciò che è attuabile.

Un ringraziamento al senatore Pecorino per il suo intervento e per le sue indicazioni oltre che per i suoi contributi dati in Commissione sanità su questo particolare disegno di legge.

Con le modificazioni cui è stato accennato (emendamento all'articolo 1, emendamento all'articolo 2, presentati il primo dal senatore Leggieri e il secondo dal senatore Argiroffi, e soppressione dell'articolo 3) si conferisce a questo disegno di legge il carattere di legge-quadro così come d'altronde l'articolo 117 della Costituzione impone per questa materia nei confronti delle regioni.

Con tali modificazioni il disegno di legge 1254, che si prefigge lo scopo di istituire il servizio di profilassi della carie dentaria, assume indubbio valore sociale, mira a risultati concreti in tema di prevenzione ed è pronto per inserirsi armonicamente nel servizio di sicurezza sociale che, come credo sia augurio di tutti, presto sarà presentato al Parlamento e al paese.

Il relatore per i motivi testè citati chiede l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

S P I G A R O L I , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare vivamente il relatore Pittella per la sua dotata, particolarmente convincente relazione e mi associo al ringraziamento da lui espresso nei confronti dei senatori Leggieri, presentatore del provvedimento al nostro esame, Pecorino, Argiroffi e Premoli, Presidente della Commissione, per i perspicui interventi con cui hanno dato un segnalato contributo per approfondimento della materia trattata da questo provvedimento sul quale il Governo è pienamente d'accordo perchè ritiene necessario ed opportuno che sia avviato o conso-

lidato il servizio di profilassi della carie dentaria. Abbiamo in diverse regioni e presso diversi comuni già in funzione questo servizio; presso altre regioni ancora non c'è. Occorre stabilire delle indicazioni di carattere generale e per questo il Governo esprime il suo consenso a questo provvedimento di iniziativa parlamentare.

Il Governo ritiene che sia opportuno dare priorità alla profilassi della carie dentaria rispetto ad altri tipi di profilassi per le ragioni che sono state ricordate: per la vastità delle dimensioni che ha assunto questa malattia, per la sua diffusione, per le sue implicazioni morbose locali, regionali e generali e per il notevole danno economico che essa reca (costa infatti diversi miliardi l'anno). Si tratta di una malattia di notevolissima rilevanza sociale ed anche per questo motivo il Consiglio superiore della sanità ha espresso un parere pienamente favorevole nei confronti del provvedimento.

Esistono opportunità determinate da ragioni di principio e opportunità determinate da ragioni pratiche per cui questa materia sia trasferita alle regioni assieme all'organizzazione del servizio; queste opportunità sono state già egregiamente illustrate. Però ciò non significa imporre obbligatoriamente e immediatamente a tutte le regioni una certa spesa, perchè è evidente che possono esistere casi di regioni che non sono in grado di far fronte alla spesa necessaria per la generalizzazione di tale servizio; ecco perchè ritengo che non sia accettabile l'emendamento presentato dal senatore Pecorino. Si tratta di una legge-quadro — come è stato detto giustamente — che intende disciplinare una certa attività profilattica e quindi stabilire delle direttive di carattere generale, imprimere una certa uniformità di indirizzi secondo quello che è un obbligo, un diritto-dovere dello Stato pienamente riconosciuto dalla Costituzione. Sono stati così fissati alcuni criteri ai quali ci si dovrà attenere nell'organizzazione di questo servizio: il criterio che esso debba svolgersi nell'ambito della medicina scolastica, che debba avere per oggetto i ragazzi dai 5 ai 15 anni, il criterio infine che individua in alcune forme, in

alcuni tipi di somministrazione della sostanza necessaria per la cura i più opportuni e convenienti per questa attività profilattica.

Era auspicabile che si potesse far fronte a tutte le esigenze di carattere profilattico che vengono poste, soprattutto per quanto concerne il settore dell'infanzia. Effettivamente, non esiste solo la carie dentaria ma tante altre forme di malattie che, debitamente affrontate in maniera preventiva, non solo impedirebbero nei casi più gravi la morte di un certo numero di bambini, ma potrebbero evitare tante malattie psichiche o fisiche da cui in modo più o meno grave sono afflitte numerose persone.

Questo è indubbiamente l'obiettivo di massima che dobbiamo perseguire, e ciò sarà possibile soprattutto attraverso la riforma sanitaria; ma per poter far fronte a tutte le esigenze che si prospettano in ordine alla medicina preventiva non era certo opportuno tralasciare un settore che poteva essere immediatamente affrontato e che presentava carattere di particolare urgenza come quello della cura dentaria, cura che costituisce un aspetto molto significativo e importante di quelli che nel quadro delle attività di medicina preventiva possono essere i servizi da organizzare al fine di far fronte a determinate malattie particolarmente diffuse.

Ho detto che attraverso la riforma sanitaria potremo affrontare globalmente il problema della medicina preventiva. Esso, infatti, costituisce l'asse portante della riforma; e io posso senz'altro confermare in questa sede che il Governo assolverà l'impegno che si è assunto di fronte al Parlamento di presentare il provvedimento relativo alla riforma sanitaria entro il mese di luglio. È evidente che in questo momento non abbiamo punti di riferimento precisi per quanto concerne la riforma sanitaria. Abbiamo delle ipotesi incerte: questo è vero, senatore Argiroffi. Però il Governo si è impegnato a presentare entro quella data il provvedimento, quindi non costituisce certamente una situazione di colpa o di difetto da parte del Governo il fatto che ancora il provvedimento non sia stato presentato e di conseguenza il fatto che ancora non si abbiano dei punti di

riferimento precisi in ordine alla riforma sanitaria. L'impegno che è stato assunto sarà senz'altro assolto: in merito a questa decisa volontà del Governo di presentare entro il mese di luglio la riforma sanitaria non ci può essere alcun dubbio. (*Commenti del senatore Argiroffi*).

Come dicevo, la presentazione e l'approvazione di questo disegno di legge non pregiudica in alcun modo la riforma sanitaria e non è in contrasto con essa: ne anticipa la realizzazione. Occorre ricordare che attraverso la riforma sanitaria potremo senz'altro utilizzare questo servizio al fine di realizzare quel globale servizio di medicina preventiva che dovrà costituire il fulcro della riforma stessa. Quindi si tratta di una anticipazione che sarà certamente utile ai fini dell'attuazione della riforma perchè tutti i servizi di profilassi già esistenti saranno coordinati nella più vasta azione di carattere profilattico che essa dovrà prevedere.

Per questo motivo ritengo che il provvedimento al nostro esame debba essere approvato poichè costituisce un passo in avanti nel servizio di medicina preventiva che l'Italia può svolgere. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 1.

La profilassi della carie dentaria è obbligatoria per i soggetti dai 5 ai 14 anni.

Essa viene praticata con la somministrazione di fluoruro di sodio in microcompresse o in altra forma ritenuta idonea, nella dose necessaria a completare il fabbisogno organico.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'organizzazione del servizio ed il relativo controllo sono affidati all'Ente Regione il

quale vi provvede nel quadro organizzativo dei servizi di medicina scolastica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte del relatore il seguente emendamento di carattere puramente formale e tendente a conferire maggiore chiarezza alla norma; sostituire le parole: « sono affidati » con la parola: « competono ». Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario:*

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Le Regioni cui è conferita la competenza di merito, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, provvederanno con legge regionale alla disciplina ed agli stanziamenti necessari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

2.0.1 **NENCIONI, PECORINO, GATTONI**

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Pecorino nel corso del suo intervento e l'onorevole rappresentante del Governo ha già espresso il parere in sede di replica.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

PITTELLA, *relatore.* Signor Presidente, il relatore non può essere favorevole a questo emendamento per i seguenti motivi: l'articolo 2 dice che l'organizzazione del servizio e il relativo controllo è affidato all'ente regione, che provvede per mezzo dei medici scolastici; si tratta dunque di materia attribuita alle regioni. Non può perciò coartarsi la volontà regionale che in questa materia deve essere e rimanere sovrana.

Non avrebbe poi lo Stato il potere di fare rispettare questo termine di novanta giorni che si vuole imporre e infine verrebbe ad alterarsi il significato peculiare di questa legge che vuole essere una legge-cornice, nella quale, sovranamente, le regioni dovranno esprimere la loro azione stabilendo i tempi, i mezzi e i modi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POERIO, *Segretario:*

ARFÈ, ERMINI, SPADOLINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente.* — (Già 4-3392).
(3-1230)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — La particolare situazione economica generale esige da tutti ed in

tutti limitazioni e sacrifici, palesemente contraddetti dall'assurdo comportamento delle società calcistiche che, causa non ultima delle costanti magre internazionali delle nostre rappresentative, investono nel cosiddetto mercato calcistico centinaia di milioni di lire, utilizzando i crediti a buon mercato del CONI ed anticipazioni fidejussorie degli istituti di credito.

L'interrogante, nel sollecitare l'intervento del Governo nei confronti del CONI — che molto più seriamente e responsabilmente potrebbe favorire lo sviluppo del dilettantismo e con impianti sportivi essenziali e con seri e preparati istruttori — chiede di conoscere quali provvedimenti intende il Governo adottare nei confronti del credito al settore calcistico professionistico, anche mediante drastiche limitazioni creditizie nei confronti dei vari dirigenti, palesi od occulti, di società professionistiche, sulle cui posizioni economiche e tributarie sarebbe opportuno esplicitare responsabili accertamenti tributari.

(3 - 1231)

NENCIONI, PISANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento all'incursione effettuata a Venezia nello studio del senatore Giovanni Lanfrè (San Marco, Corte Zoia, 253), con scasso del portone e della porta d'ingresso, gli interroganti chiedono di sapere quali indagini siano state avviate per identificare i responsabili e quali provvedimenti si intendano adottare per prevenire simili episodi delittuosi.

(3 - 1232)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ZUGNO, DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga ormai indifferibile intervenire, anche nei modi più drastici, a livello nazionale e di MEC:

1) perchè la speculazione, non più oltre tollerabile, in campo zootecnico, da par-

te di importatori nazionali e di esportatori stranieri, specie tedeschi, soprattutto delle carni bovine, possa essere decisamente e rapidamente stroncata;

2) perchè il mercato nazionale dei bovini, da troppo tempo trascurato dai macellai italiani, sia subito attivato ed i prezzi delle carni e del latte siano adeguati ai costi sempre crescenti di allevamento del bestiame: in due anni i costi sono aumentati almeno del 50 per cento ed i prezzi alla produzione si sono ridotti del 25 per cento circa (occorre tener presente che i prezzi dei prodotti agricoli, detratti i costi dei mezzi tecnici, costituiscono il salario del coltivatore, che si trova così la sua remunerazione non solo bloccata, ma ridotta rispetto a due anni or sono di fronte al generale aumento del costo della vita);

3) perchè siano eliminate le sperequazioni di prezzo dei prodotti zootecnici nelle varie nazioni del MEC, dove, in nome di una fittizia unicità dei prezzi e dei mercati dei prodotti agricoli fondamentali (come la carne, il latte, eccetera), si è arrivati all'assurdo di premiare, per di più a carico del FEOGA, le importazioni con montanti compensativi, che hanno toccato anche il 30-40 per cento dei prezzi, con la conseguenza di vasti incentivi alle importazioni e, quindi, di un aumento senza precedenti del disavanzo della bilancia agricola alimentare;

4) perchè, in corrispondenza a quanto avvenuto in tutti i Paesi del mondo libero, in cui l'alterazione dei rapporti di scambio tra manufatti e materie prime ha migliorato le condizioni dei produttori di materie prime, anche agricole, si elimini l'assurdo che solo in Italia i prezzi alla produzione di fondamentali prodotti, come la carne ed il latte, sono stati mortificati addirittura con riduzioni (se si ritiene di far pagare all'agricoltura il prezzo dell'inflazione, con assurdi prezzi antieconomici, l'intera economia ne pagherà presto tutte le conseguenze perchè nessun altro settore può svilupparsi senza un'adeguata agricoltura);

5) perchè si tenga presente che la svalutazione della lira verde, per dare qualche risultato, ha bisogno di diventare, da un lato, immediatamente operante in tutti i

settori e, dall'altro, di trovare la soppressione di tutti i montanti compensativi, anche conseguenti a rivalutazioni di monete come il marco ed il fiorino;

6) perchè sia data immediata possibilità di conferimento delle carni bovine all'AIMA da parte dei nostri allevatori, assicurando continuità di finanziamento e requisendo, dove necessario, magazzini frigoriferi privati;

7) perchè, al fine di realizzare il diretto passaggio dal produttore al consumatore (con i vantaggi conseguenti), le centrali del latte siano affidate, dove possibile, alla gestione di cooperative lattiero-casearie, con i necessari controlli pubblici a fini igienico-sanitari e della determinazione dei prezzi (certamente più convenienti anche per i consumatori): si solleverebbero anche i comuni da tanti disavanzi e si fornirebbe latte fresco e sano, e non vecchio di più giorni, come tanto latte importato proprio dalle Centrali comunali.

Gli interroganti rilevano che urge restituire fiducia al mondo agricolo perchè la vita nelle campagne è diventata insostenibile, e le aziende zootecniche stanno chiudendo le stalle o riducendo il numero delle bestie allevate, con conseguenze che non tarderanno a manifestarsi molto più drammatiche, in un prossimo avvenire, sulla bilancia dei pagamenti o — quello che forse è peggio — subordinando all'imprevedibile andamento del mercato mondiale anche il rifornimento di alimenti essenziali di cui in nessun momento un popolo deve trovarsi sprovvisto, anche per ragioni di equilibrio sociale e perfino di sicurezza.

(4 - 3397)

ZUGNO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per soddisfare esigenze indilazionabili degli emofiliaci, quali:

1) il raggiungimento della prescrizione gratuita diretta e generalizzata anche presso le mutue dei lavoratori autonomi e dei professionisti;

2) la diffusione dei Centri specializzati a carattere ambulatoriale e con prestazioni

gratuite da parte degli ospedali generali ed universitari in ogni regione;

3) la creazione di Centri regionali di produzione degli emoderivati, finanziati dalle Regioni e dallo Stato;

4) la soluzione dei problemi del « trattamento a domicilio », dell'« avviamento al lavoro » e dell'« esonero dal servizio militare ».

L'interrogante rileva, altresì, come negli ambienti più responsabili si avverta che il problema degli emofiliaci abbisogna di una specifica ricerca scientifica, in particolare sugli « inibitori », attraverso un piano nazionale finanziato dallo Stato.

(4 - 3398)

CANETTI, BERTONE, MERZARIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che la specialità farmaceutica « Epacortex 50 » (6 flaconcini ml 10 per uso orale) della ditta « Alfa farmaceutici » s.p.a. di Bologna (registrata il 30 luglio 1971 al numero 13936/A) continua ad essere posta in vendita nelle farmacie, malgrado il decreto di revoca della registrazione del 20 ottobre 1973, n. 4357/R, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1974 (supplemento ordinario n. 135) come disposizione del Ministero (elenco n. 142 delle revocche del semestre luglio-dicembre 1973).

(4 - 3399)

ZUGNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per affrontare in modo adeguato e sistematico il grave problema della uropatologia infantile, che va rivelando anche in Italia una pesante frequenza.

Numerosi convegni internazionali e nazionali (ultimo quello organizzato nel marzo 1974 dalla « Carlo Erba ») hanno messo in evidenza la gravità del problema delle malformazioni urinarie e l'esigenza allo scopo di una diagnosi precoce, considerato:

1) che le malformazioni urinarie occupano il terzo posto nella scala di mortalità, precedute solo dalle cardiopatie congenite e dalle malformazioni dell'apparato digerente

(vedi dati ISTAT del 1968 pubblicati nel 1971);

2) che, ad aggravare le condizioni del malato e della società, le malformazioni urinarie, non diagnosticate in tempo, determinano la più lunga sopravvivenza nell'adulto: oltre i 15 anni di vita si ha una mortalità del 79 per cento per malformazioni urinarie rispetto al 16 per cento di quelle cardiache e allo 0,5 per cento di quelle dell'apparato digerente;

3) che la frequenza delle malformazioni nelle autopsie sistematiche di bambini tocca il 10 per cento circa;

4) che le malformazioni sono causa di uremia nel 50-80 per cento;

5) che l'infezione urinaria è più frequente di qualsiasi altra nei bambini sotto i 2 anni ed è seconda solo all'infezione respiratoria;

6) che la quasi totalità dei gravi problemi urologici nell'infanzia è dovuta ad ostruzione, quasi sempre sostenuta da malformazione congenita.

L'interrogante rileva come si tratti di un vasto problema per frequenza e cronicità, con pesanti riflessi sul malato, sulla famiglia e sull'intera società, che ha, quindi, il dovere di affrontare in modo generale e sistematico il problema della uropatologia infantile, dichiarandola malattia sociale e creando le condizioni, attraverso la medicina scolastica e preventiva in genere, per la diagnosi, la più precoce possibile, come già praticata su vasta scala in alcuni Paesi all'avanguardia della medicina sociale.

(4 - 3400)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) quale fondamento abbiano le voci, che vanno circolando da qualche tempo a questa parte, secondo le quali diversi cittadini di Santulussurgiu, in provincia di Cagliari, sarebbero soggetti a sistematici ricatti da parte di alcuni pregiudicati locali, che userebbero l'arma delle lettere minatorie e delle minacce;

2) quale azione intenda condurre per acclarare tali fatti, atteso che il cennato comune è stato più volte teatro di sequestri di persona e di numerosi fatti delinquenti.

(4 - 3401)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) quale fondamento abbiano le notizie riportate di recente sul quotidiano isolano « L'Unione Sarda », secondo le quali nella parte centro-occidentale dell'isola di Mal di Ventre sarebbe stato allestito un campeggio paramilitare da un movimento eversivo di destra e, segnatamente, da esponenti locali e continentali del MSI-Destra nazionale;

2) quali provvedimenti intenda assumere per acclarare tale fatto e provvedere di conseguenza.

(4 - 3402)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore dei segretari comunali fuori ruolo, i quali, chiedendo l'equiparazione giuridica alle altre categorie di statali, nonché la parificazione ai trattamenti giuridici, auspicano la sospensione dei concorsi banditi per i posti e le sedi oggi occupati da appartenenti alla loro categoria.

(4 - 3403)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 luglio 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul rior-

304ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 LUGLIO 1974

dinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia

di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari